



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione generale  
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n.33

Roma, 2 settembre 2022

Al Direttore generale vicario  
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali  
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo  
Organismo indipendente di valutazione della performance  
Comitati consultivi provinciali

## Oggetto

Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2022  
– Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.

## Quadro normativo

- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articolo 116, comma 3, e successive modificazioni: minimale e massimale di rendita.
- /// **Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:** "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articolo 11, comma 1: rivalutazione delle rendite.
- /// **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 giugno 2022, n. 106,** ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 1° luglio 2022, al n. 1805, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattie professionali per i settori industria e navigazione, con decorrenza dal 1° luglio 2022.
- /// **Circolare Inail 23 novembre 2021, n. 32:** "Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° gennaio 2021 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi".

∕ **Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21:** "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2022."

## PREMESSA

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 giugno 2022, n. 106<sup>1</sup> rivaluta le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industria con decorrenza **1° luglio 2022** e stabilisce gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di **euro 17.780,70** e di **euro 33.021,30**.

Sulla base di tali importi, acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si aggiornano i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare 16 maggio 2022, n. 21<sup>2</sup>.

Il riepilogo per gli anni 2013 – 2022 di dette retribuzioni convenzionali è illustrato nell'allegato 1.

## TIPOLOGIE DI LAVORATORI INTERESSATI

### 1. Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita<sup>3</sup>:

- detenuti e internati;
- allievi dei corsi di istruzione professionale;
- lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
- lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
- lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
- giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.

<b>dal 1° luglio 2022</b>		
Retribuzione convenzionale	<b>giornaliera</b>	<b>euro 59,27*</b>
	<b>mensile</b>	<b>euro 1.481,73</b>

\*per arrotondamento del valore di euro 59,269

<sup>1</sup> Decreto pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) nella sezione Pubblicità legale dal 06.07.2022 al 06.07.2023 – Numero repertorio 264/2022.

<sup>2</sup> Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21: "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2022".

<sup>3</sup> Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 1.5.1.

**2. Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c.<sup>4</sup>**

<b>dal 1° luglio 2022</b>		
Retribuzione convenzionale	<b>giornaliera</b>	<b>euro 59,51*</b>
	<b>mensile</b>	<b>euro 1.487,74</b>

\* per arrotondamento del valore di euro 59,5096

**3. Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84<sup>5</sup>**

<b>dal 1° luglio 2022</b>	
Retribuzione convenzionale <b>giornaliera x 12 gg. mensili</b>	<b>euro 1.325,64</b> (euro 110,47 x 12)

**4. Lavoratori dell'area dirigenziale senza contratto *part-time*<sup>6</sup>**

<b>dal 1° luglio 2022</b>		
Retribuzione convenzionale	<b>giornaliera</b>	<b>euro 110,07*</b>
	<b>mensile</b>	<b>euro 2.751,78</b>

\*per arrotondamento del valore di euro 110,071

**5. Lavoratori dell'area dirigenziale con contratto *part-time*<sup>7</sup>**

<b>dal 1° luglio 2022</b>	
Retribuzione convenzionale <b>oraria</b>	<b>euro 13,76*</b>

\* euro 110,07 : 8

<sup>4</sup> Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 1.5.2.

<sup>5</sup> Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 1.5.3.

<sup>6</sup> Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 1.6.4.

<sup>7</sup> Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 1.6.4.

## 6. Retribuzione di ragguglio<sup>8</sup>

dal 1° luglio 2022		
Retribuzione convenzionale	giornaliera	euro 59,27*
	mensile	euro 1.481,73

\*per arrotondamento del valore di euro 59,269

## 7. Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati<sup>9</sup>

dal 1° luglio 2022	
Minimo e massimo <b>mensile</b>	euro 1.481,73 euro 2.751,78

## 8. Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti<sup>10</sup>

dal 1° luglio 2022	
Minimo e massimo <b>annuale</b>	euro 17.780,70 euro 33.021,30

## 9. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro<sup>11</sup>

Dal **1° luglio 2022**, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a **euro 2,84** e, quindi, considerando che il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, l'importo dovuto per la regolazione dell'anno scolastico 2021/2022 risulta uguale a **euro 2,81** (calcolato sommando 8/12 di **euro 2,79** e 4/12 di **euro 2,84**).

Pertanto, in ordine al periodo gennaio - ottobre 2022, in sede di regolazione dei premi per il suddetto periodo, va applicata una integrazione di **euro 0,02** rispetto al premio di euro 2,79 già richiesto.

Si riassumono gli importi da applicare per la regolazione del premio **2021/2022** e per l'anticipo del premio **2022/2023**:

<sup>8</sup> Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 1.7.

<sup>9</sup> Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 1.8.

<sup>10</sup> Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 1.9.

<sup>11</sup> Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 2.6.

Alunni e studenti di scuole o istituti non statali	<b>premio annuale a persona</b>	Anno scolastico 2021/2022 <b>regolazione</b>	Anno scolastico 2022/2023 <b>anticipo</b>
		<b>euro 2,81</b>	<b>euro 2,84</b>

**10. Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP)<sup>12</sup>**

L'importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni.

Detto premio speciale è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell'anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all'importo giornaliero di detto minimale<sup>13</sup>.

<b>Anno formativo 2022/2023</b>	
Retribuzione minima giornaliera	euro 59,27
<b>Premio speciale unitario annuale</b>	<b>euro 64,01*</b>

\*per arrotondamento del valore di euro 64,0116

Il soprariportato premio speciale annuale non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all'attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere, posto a carico del bilancio dello Stato, è determinato prendendo a riferimento la medesima retribuzione giornaliera utilizzata per calcolare il premio speciale unitario ed è aggiornato automaticamente, nel rispetto del limite di 5 milioni di euro di spesa annui, in relazione alle variazioni apportate alla stessa<sup>14</sup>.

Ne consegue che la misura dell'onere aggiuntivo posto a carico del bilancio dello Stato è rideterminata in **euro 50,86** a decorrere dal 1° settembre 2022, data di inizio dell'**anno formativo 2022/2023**.

Il Direttore generale  
f.to Andrea Tardiola

**Allegato: 1**

<sup>12</sup> Cfr Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21, paragrafo 2.9.

<sup>13</sup> Cfr Circolare Inail 12 febbraio 2018, n. 9.

<sup>14</sup> Cfr Circolare Inail 12 febbraio 2018, n. 9.

**RIEPILOGO PER GLI ANNI 2013 – 2022  
DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI DA VARIARE SECONDO LA RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE INAIL<sup>1</sup>**

Tipologie di lavoratori		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		fino al 30.6	dal 1.7	fino al 30.6	dal 1.7	fino al 30.6	dal 1.7			fino al 30.6	dal 1.7	fino al 30.6	dal 1.7	fino al 30.6	dal 1.7 al 31.12	dal 1.1.2021 al 30.6.2022			dal 1.7		
Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita <sup>2</sup>	detenuti ed internati allievi dei corsi di istruzione professionale																				
	lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità																				
	lavoratori in tirocini formativi e di orientamento	51,72	53,28	53,88				53,98					54,58	55,18	55,45	58,16					59,27
	lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale																				
	Giudici onorari di pace e vice procuratori onorari									53,98											
Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230-bis c.c. <sup>3</sup>		51,94	53,51	54,11				54,21					54,81	55,41	55,68	58,40					59,51
Lavoratori di società ex compagnie / gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994 <sup>4</sup>		96,41 x 12	99,32 x 12	100,44 x 12				100,63 x 12					101,74 x 12	102,86 x 12	103,36 x 12	108,41 x 12					110,47 x 12
Lavoratori dell'area dirigenziale	con contratto part-time <sup>5</sup>	12,01	12,37	12,51				12,53					12,67	12,81	12,87	13,50					13,76
	senza contratto part-time <sup>6</sup>	96,04	98,94	100,06				100,26					101,36	102,48	102,99	108,02					110,07

<sup>1</sup> Importi in euro.

<sup>2</sup> È indicato l'importo giornaliero (minimale annuale di rendita : 300).

<sup>3</sup> La retribuzione convenzionale giornaliera vale per l'impresa familiare non artigiana.

<sup>4</sup> Fino al 31.12.1995 erano in vigore due distinte retribuzioni convenzionali giornaliera, stabilite con DM 13.11.1987 (v. circolare n. 14/1994).

Dal 1.1.1996 il DM 12.1.1996 stabilisce una sola retribuzione convenzionale giornaliera, da moltiplicare per 12 giorni mensili. La stessa vale per le società non cooperative.

<sup>5</sup> È indicato l'importo della retribuzione convenzionale oraria.

<sup>6</sup> È indicato l'importo giornaliero del massimale di rendita (: 300).

Direzione generale  
Direzione centrale rapporto assicurativo  
Direzione centrale organizzazione digitale  
Direzione centrale programmazione bilancio e controllo  
Sovrintendenza sanitaria centrale

Circolare n. 44

Roma, 5 dicembre 2022

Al Direttore generale vicario  
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali  
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo  
Organismo indipendente di valutazione della performance  
Comitati consultivi provinciali

## Oggetto

Assicurazione infortuni di giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. Gestione del periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

## Quadro normativo

- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".
- /// **Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:** "Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articoli 1, 2 e 3.
- /// **Legge 30 dicembre 2021, n. 234:** "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024". Articolo 1, comma 109.
- /// **Regolamento Inpgi del 24 giugno 1980** per l'attuazione dell'assicurazione infortuni di cui al contratto nazionale di lavoro giornalistico e relativa tabella delle percentuali di invalidità permanente.
- /// **Circolare Inpgi del 26 giugno 2009, n. 7:** "Delibera del Consiglio di Amministrazione INPGI n. 60 del 13/05/2009. Estensione del regime assicurativo contro gli infortuni".

## Premessa

L'articolo 1, comma 103 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n.234<sup>1</sup> ha disposto il trasferimento all'Inps dal 1° luglio 2022 della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (Inpgi) in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti del settore, vale a dire i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica<sup>2</sup>.

Per il personale suddetto, il comma 109 della citata legge ha dettato specifiche disposizioni riguardanti l'assicurazione infortuni, prevedendo un periodo transitorio dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 durante il quale l'assicurazione infortuni è attribuita all'Inail, con applicazione, tuttavia, della normativa regolamentare dell'Inpgi in vigore al 30 giugno 2022.

Con nota dell'11 agosto 2022<sup>3</sup>, facendo riserva di istruzioni, è stata data l'informativa sulla suddetta disposizione, precisando che in base alle regole Inpgi, prorogate fino al 31 dicembre 2023, i lavoratori hanno due anni di tempo dal verificarsi dell'evento infortunistico per presentare le relative istanze di tutela e che per il medesimo periodo dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, continua a essere dovuta la contribuzione Inpgi a carico dei datori di lavoro.

Acquisito l'avviso dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali<sup>4</sup>, si forniscono le istruzioni operative per la gestione del periodo suddetto sia per quanto riguarda gli infortuni che la riscossione dei contributi.

### **1. Assicurazione infortuni dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023. Ambito applicativo**

L'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2021, n.234 ha disposto:

*A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 l'assicurazione infortuni continua a essere gestita secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), al quale afferisce la relativa contribuzione. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.*

Il periodo durante il quale continua ad applicarsi la normativa regolamentare dell'Inpgi riguarda, pertanto, gli infortuni verificatisi dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, per i quali la norma ha attribuito la competenza all'Inail e dalla quale esulano gli eventi accaduti precedentemente a tale periodo.

Gli infortuni che si verificheranno dal 1° gennaio 2024 e le malattie professionali che saranno denunciate dalla medesima data rientreranno nel regime assicurativo ordinario previsto per i lavoratori tutelati dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124 e al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38.

In base al *Regolamento per l'attuazione dell'assicurazione infortuni di cui al contratto nazionale di lavoro giornalistico* del 24 giugno 1980<sup>5</sup>, l'assicurazione comprende tutti i

---

<sup>1</sup> Allegato 1, legge 30 dicembre 2021, n.234 estratto commi 103-118.

<sup>2</sup> Circolari Inps 14 luglio 2022, n.82 e 28 luglio 2022, n.92.

<sup>3</sup> Nota della Direzione centrale rapporto assicurativo prot. 7750 del 11 agosto 2022.

<sup>4</sup> Nota protocollo m\_ips.29.REGISTRO UFFICIALE.U.0010212.05-12-2022.

<sup>5</sup> Allegato 2 *Regolamento per l'attuazione dell'assicurazione infortuni di cui al contratto nazionale di lavoro giornalistico* del 24 giugno 1980 e relativa tabella delle percentuali di invalidità permanente.

casi di infortunio per causa violenta dai quali derivi la morte o l'inabilità permanente assoluta del giornalista, ovvero una sua inabilità permanente parziale nei limiti stabiliti all'articolo 2 del medesimo Regolamento.

Rientrano tra gli infortuni l'infarto del miocardio e l'ictus cerebrale.

Per *inabilità permanente assoluta* si intende la conseguenza di un infortunio che tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro<sup>6</sup>.

Per *inabilità permanente parziale* si intende la conseguenza di un infortunio che diminuisca parzialmente, in misura superiore al 5% e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro<sup>7</sup>.

Per la valutazione dell'inabilità e dei relativi gradi si applicano le norme e le tabelle proprie dell'Inpgi, allegate al Regolamento per l'attuazione dell'assicurazione infortuni del 24 giugno 1980<sup>8</sup>.

Gli indennizzi per gli eventi infortunistici tutelati, ai sensi dell'articolo 38 del vigente contratto nazionale di lavoro giornalistico<sup>9</sup>, che prevede anche specifiche maggiorazioni, sono i seguenti:

---

<sup>6</sup> Articolo 2, comma 1, del Regolamento per l'attuazione dell'assicurazione infortuni.

<sup>7</sup> Articolo 2, comma 2, del Regolamento per l'attuazione dell'assicurazione infortuni.

<sup>8</sup> Articolo 2, comma 3, del Regolamento per l'attuazione dell'assicurazione infortuni e articolo 41, comma 1, del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico 1° aprile 2013 – 31 marzo 2016 stipulato il 24 giugno 2014 tra la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI), secondo cui *Per la valutazione delle invalidità e dei relativi gradi, nonché per la liquidazione delle indennità assicurate di cui precedente art. 38, si applicano le tabelle e le norme del Regolamento di attuazione deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'INPGI d'intesa con la FNSI e sentita la FIEG.*

<sup>9</sup> Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico 1° aprile 2013 – 31 marzo 2016 stipulato il 24 giugno 2014 tra la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI).  
Articolo 38

*Nel caso di infortunio sul lavoro o extra-professionale, e nel caso di morte o di invalidità permanente per infarto del miocardio o ictus cerebrale non conseguente ad infortunio, tutti i giornalisti professionisti – o i loro aventi causa indicati nell'art. 4 del Regolamento di attuazione di cui al successivo art. 41 – ai quali è applicato il presente contratto e la cui retribuzione non sia inferiore a quella contrattuale di redattore, nonché i praticanti hanno diritto al seguente trattamento:*

a) per il caso di morte € 92.962, 24;

b) per il caso di invalidità permanente totale € 108.455,95;

c) per il caso di invalidità permanente parziale, un importo proporzionale alla indennità di cui alla lettera b), in base alla constatata riduzione della capacità lavorativa.

*L'indennità di cui al precedente punto a) è maggiorata del 20% se l'evento si verifica in epoca compresa tra l'inizio del rapporto contrattuale ed il compimento del trentesimo anno di età; del 50% se si verifica tra l'inizio del trentunesimo anno ed il compimento del quarantacinquesimo anno di età; del 30% se si verifica tra l'inizio del quarantaseiesimo anno ed il compimento del cinquantesimo anno di età. Al verificarsi dell'evento nelle stesse epoche sopra precisate, l'indennità di cui al precedente punto b) è, invece, maggiorata rispettivamente del 50%, ovvero del 30% o del 20%.*

*Se al momento dell'evento il giornalista era coniugato e/o aveva figli di età inferiore ai diciotto anni in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del predetto regolamento di attuazione, l'indennità dovuta in base ai commi precedenti, nel caso di morte o di invalidità permanente totale, è maggiorata del 10% per l'altro coniuge e per ciascuno dei figli minori suddetti, fino ad un massimo complessivo del 50% dell'indennità stessa.*

*Il diritto al trattamento assicurativo di cui sopra sorge per il giornalista professionista, per il praticante e, con decorrenza 1 gennaio 2009 per il giornalista pubblicista, di cui al primo e secondo paragrafo dell'art. 36, ed i loro aventi causa per gli infortuni che si verificano dal giorno dell'inizio del rapporto di lavoro contrattuale e sussiste fino alla scadenza dei 15 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro suddetto.*

*Identico trattamento spetterà a partire dal 1° gennaio 2009, nella misura ridotta del 50%, anche ai giornalisti (professionisti o pubblicisti) che abbiano la qualifica di collaboratori fissi o corrispondenti, la cui retribuzione sia inferiore a quella di redattore e per i quali non sia stata già accesa altra posizione assicurativa presso l'Inpgi.*

*L'importo dell'indennità prevista dal presente articolo sarà portato in detrazione di quella che il datore di lavoro fosse tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento di danni nell'ipotesi di responsabilità per colpa.*

- invalidità permanente totale: 108.455,95 euro;
- invalidità permanente parziale: importo proporzionale all'indennità permanente totale (1.084,56 euro per punto di invalidità);
- morte: 92.962,24 euro.

I giornalisti (professionisti o pubblicisti) che abbiano la qualifica di collaboratori fissi o corrispondenti, la cui retribuzione sia inferiore a quella di redattore, hanno diritto ai suddetti trattamenti in misura ridotta del 50%.

Il diritto all'indennità assicurativa sorge per il giornalista e i suoi aventi causa, dal giorno dell'inizio del rapporto di lavoro contrattuale subordinato con l'azienda giornalistica, ancorché non sia intervenuto l'effettivo versamento dei relativi contributi e sussiste fino alla scadenza dei 15 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero fino alla scadenza dei 15 mesi successivi alla data di collocamento in aspettativa senza assegni<sup>10</sup>.

## 2. Gestione infortuni occorsi dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023

Per gli infortuni verificatisi dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, gli assicurati devono presentare le denunce di infortunio all'Inail attraverso l'apposita modulistica, analoga a quella già in uso all'Inpgi.

Gli interessati devono utilizzare i seguenti moduli:

- modulo denuncia di infortunio<sup>11</sup>
- modulo denuncia di infortunio mortale<sup>12</sup>.

I moduli sono reperibili nel sito istituzionale Inail nella sezione Moduli e modelli – Prestazioni – Prestazioni economiche – Infortuni giornalisti dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2023.

Le denunce devono essere presentate entro e non oltre due anni dal giorno in cui si è verificato l'infortunio, allegando un certificato medico che attesti l'esito delle lesioni riportate e il presumibile grado di invalidità permanente nonché ogni idonea documentazione medica relativa all'evento stesso.

Il mancato invio della denuncia d'infortunio entro il termine dei due anni previsti dal citato Regolamento determina la prescrizione dei diritti derivanti dall'assicurazione, secondo quanto stabilito dal codice civile all'articolo 2952, comma 2<sup>13</sup>.

Le denunce di infortunio devono essere trasmesse con posta elettronica certificata a [dcra@postacert.inail.it](mailto:dcra@postacert.inail.it) specificando nell'oggetto "denuncia di infortunio giornalista COGNOME E NOME", allegando copia del documento di riconoscimento.

<sup>10</sup> Articolo 1, comma 2, del Regolamento per l'attuazione dell'assicurazione infortuni.

<sup>11</sup> Allegato 3 Modulo Denuncia di infortunio giornalista Eventi da 1/7/2022 a 31/12/2023.

<sup>12</sup> Allegato 4 Modulo Denuncia di infortunio mortale giornalista Eventi da 1/7/2022 a 31/12/2023.

<sup>13</sup> Codice civile articolo 2952 Prescrizione in materia di assicurazione

*Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.*

*Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in **due anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.*

*Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.*

*La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.*

*La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.*

La gestione degli infortuni in questione è accentrata presso la Direzione centrale rapporto assicurativo che si avvale, per le attività medico-legali, della Sovrintendenza sanitaria centrale.

### **3. Obbligo contributivo, riscossione dei contributi e invio delle denunce contributive mensili dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023**

L'articolo 1, comma 109, della citata legge 234 del 2021 attribuisce all'Inail anche la competenza a riscuotere i contributi dovuti dai datori di lavoro per l'assicurazione infortuni dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, come disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data del 30 giugno 2022.

Per quanto riguarda l'obbligo contributivo, l'articolo 1 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell'AGO in vigore dal 21 febbraio 2017 ha disposto che *Ai fini dell'attuazione delle forme di previdenza e assistenza di cui all'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, e dell'articolo 3 dello Statuto dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (...) sono obbligatoriamente iscritti all'Istituto medesimo i giornalisti professionisti ed i pubblicisti iscritti all'Albo negli appositi elenchi e i praticanti giornalisti iscritti nell'apposito Registro titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico, o che comunque compori prestazioni riservate alla professione giornalistica ai sensi della Legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista).*

Dal 1° gennaio 2009 il trattamento corrisposto in caso di infortunio è stato esteso a tutti i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti che, in ragione del rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, a prescindere dalla contrattazione collettiva applicata, risultassero iscritti ai fini previdenziali all'Inpgi<sup>14</sup>.

L'articolo 40 del vigente contratto nazionale di lavoro giornalistico<sup>15</sup> ha previsto, ai fini dell'assicurazione infortuni, il versamento da parte dei datori di lavoro di un contributo mensile di 11,88 euro per ogni giornalista. Per i giornalisti con qualifica di collaboratori fissi o corrispondenti, la cui retribuzione sia inferiore a quella di redattore, il contributo mensile è pari a 6,00 euro.

I giornalisti con qualifica di collaboratori sono regolamentati dall'articolo 2 del contratto nazionale di lavoro giornalistico<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> Circolare Inpgi del 26 giugno 2009, n.7 con oggetto *Delibera del Consiglio di Amministrazione INPGI n. 60 del 13/05/2009. Estensione del regime assicurativo contro gli infortuni.*

<sup>15</sup> Articolo 40 del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico 1° aprile 2013 – 31 marzo 2016 stipulato il 24 giugno 2014 tra la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI):

*I trattamenti previsti dal precedente art. 38 sono corrisposti per i giornalisti professionisti, per i pubblicisti e per i praticanti dall'Inpgi sulla base di una convenzione con la Fnsi.*

*Per il finanziamento dei trattamenti previsti dal precedente art. 38 e degli oneri connessi, si conviene che i datori di lavoro verseranno all'Inpgi, con modalità analoghe a quelle previste per le assicurazioni sociali obbligatorie, un contributo mensile di euro 11,88 per ogni giornalista di cui allo stesso art. 38.*

*Per i giornalisti con qualifica di collaboratori fissi (art. 2) o corrispondenti (art. 12), la cui retribuzione sia inferiore a quella di redattore, il contributo mensile sarà pari a euro 6,00. Tuttavia, l'obbligo del versamento contributivo non sussiste quando il giornalista abbia già in corso una posizione assicurativa con l'Inpgi derivante da altro rapporto di lavoro.*

*La misura di tale contributo potrà essere rivista in relazione a comprovate esigenze di gestione.*

*Per i ritardi, le omissioni e la disciplina contributiva in genere, valgono le norme in atto per le altre assicurazioni sociali gestite dall'Istituto.*

<sup>16</sup> Articolo 2 del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico 1° aprile 2013 – 31 marzo 2016 stipulato il 24 giugno 2014 tra la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI):

I corrispondenti sono disciplinati all'articolo 12<sup>17</sup> del medesimo contratto.

Il pagamento dei contributi per il periodo transitorio deve essere effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24, compilando la SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI - INAIL. Pertanto, non deve più essere utilizzato il modello F24 accise.

I datori di lavoro possono provvedere al pagamento della contribuzione mediante compensazione con i crediti vantati verso l'Erario e/o altri enti previdenziali che prevedano tale possibilità.

Il versamento dei contributi riferiti ai periodi di paga da luglio 2022 a novembre 2022 deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2022, unitamente alla presentazione con modalità telematica delle relative denunce mensili. In relazione ai predetti adempimenti posti a carico dei datori di lavoro a seguito del trasferimento all'Inail della competenza

---

*Le norme del presente Contratto si applicano anche ai collaboratori fissi, cioè ai giornalisti addetti ai quotidiani, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, che non diano opera giornalistica quotidiana purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio.*

*Agli effetti di cui al comma precedente sussiste:*

*- continuità di prestazione allorquando il collaboratore fisso, pur non dando opera quotidiana, assicuri, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a soddisfare le esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza;*

*- vincolo di dipendenza allorquando l'impegno del collaboratore fisso di porre a disposizione la propria opera non venga meno tra una prestazione e l'altra in relazione agli obblighi degli orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione, e di circostanza derivanti dal mandato conferitogli;*

*- responsabilità di un servizio allorquando al predetto collaboratore fisso sia affidato l'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche.*

*Le norme del presente Contratto si applicano altresì ai giornalisti che prestano soltanto opera di collaboratori o di articolisti con i quali l'Editore abbia esplicitamente convenuto tale applicazione per iscritto. Il collaboratore fisso ha diritto ad una retribuzione mensile proporzionata all'impegno di frequenza della collaborazione ed alla natura ed importanza delle materie trattate ed al numero mensile delle collaborazioni. Tale retribuzione ivi comprese in quanto di ragione le quote di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima non potrà comunque essere inferiore a quella fissata nella tabella allegata al presente Contratto rispettivamente per almeno 4 o 8 collaborazioni al mese. Limitatamente ai collaboratori fissi addetti ai periodici nella tabella allegata al presente Contratto è fissata anche la retribuzione minima per almeno 2 collaborazioni al mese.*

<sup>17</sup> Articolo 12 del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico 1° aprile 2013 – 31 marzo 2016 stipulato il 24 giugno 2014 tra la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI):

*Per i giornalisti corrispondenti di giornali quotidiani o periodici e di agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, anche se non collegati alle redazioni con una comunicazione telefonica o postale quotidiana, la retribuzione mensile, ivi comprese in quanto di ragione le quote di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima, è quella di cui alla tabella allegata al presente Contratto riferita alle fasce di seguito indicate:*

*a) per i corrispondenti da Milano, Napoli e Palermo, anche quando sia loro richiesto di fornire servizi, informazioni e notizie dalle rispettive regioni;*

*b) per i corrispondenti dagli altri capoluoghi di regione anche quando sia loro richiesto di fornire servizi, informazioni e notizie dall'intera regione;*

*c) per i corrispondenti dai capoluoghi di provincia anche quando sia loro richiesto di fornire servizi, informazioni e notizie dall'intera provincia;*

*d) per i corrispondenti da tutti gli altri centri con almeno 30 mila abitanti. Nel caso di corrispondenti da più comuni con una popolazione complessiva di almeno 50 mila abitanti, il compenso è quello della fascia d) maggiorato del 25%.*

*Ai minimi di cui sopra potrà essere aggiunto un compenso per le notizie pubblicate.*

*Per i corrispondenti dai centri non contemplati nei punti precedenti il compenso dovrà essere liquidato a notizia.*

*Ai corrispondenti di cui al presente articolo che siano chiamati a prestare la loro opera oltre il normale impegno, anche per un'altra testata di giornale quotidiano o periodico del medesimo Editore sarà corrisposto, ove non esista, un compenso fisso da determinarsi in sede aziendale, sentito il comitato o fiduciario di redazione.*

dell'assicurazione infortuni, si considerano, comunque, nei termini i pagamenti e le denunce effettuate **entro e non oltre il 31 dicembre 2022**.

La scadenza del pagamento dei contributi obbligatori per i mesi da dicembre 2022 a dicembre 2023 e il termine di presentazione della denuncia contributiva mensile sono fissati al giorno 16 del mese successivo al relativo periodo di paga, come previsto dalla normativa in vigore al 30 giugno 2022<sup>18</sup>.

L'omesso o il tardato pagamento dei contributi comporta l'applicazione delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

In caso di inadempimento dell'obbligo contributivo, il recupero delle somme dovute dai datori di lavoro è affidato all'Avvocatura generale dell'Istituto.

La denuncia mensile con l'elenco dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica deve essere trasmessa utilizzando l'apposito servizio *online* denominato *Contributi giornalisti periodo transitorio > Denuncia mensile giornalisti* disponibile dal 6 dicembre 2022 sul portale [www.inail.it](http://www.inail.it) a cui si accede utilizzando le proprie credenziali SPID o CNS.

Le istruzioni per la compilazione del modello F24 con il riepilogo delle scadenze di pagamento, la preparazione del *file* per l'invio della *Denuncia mensile giornalisti* e per l'accesso al servizio *Contributi giornalisti periodo transitorio* nonché la descrizione del tracciato record sono riportate nell'allegato 5 alla presente circolare<sup>19</sup>.

#### **4. Assegnazione del codice ditta Inail per effettuare le denunce e i versamenti relativi ai mesi dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023**

Al fine di mantenere separati l'accertamento e la riscossione dei contributi relativi al periodo in argomento si è reso necessario creare appositi codici ditta abbinati al codice fiscale del datore di lavoro, tenuto a presentare le denunce mensili e a pagare i contributi.

Per poter effettuare l'invio delle denunce contributive mensili e versare i relativi contributi, sulla base dei dati comunicati dall'Inpgi al 30 giugno 2022, l'Inail ha pertanto assegnato a ciascun datore di lavoro, un codice ditta, un contro codice e un codice PIN.

Tali codici sono in corso di comunicazione ai datori di lavoro a mezzo di posta elettronica certificata.

I datori di lavoro che hanno assunto giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con contratto di lavoro subordinato a partire dal 1° luglio 2022 o coloro che non hanno ricevuto la comunicazione dei predetti codici per l'indisponibilità della casella di posta elettronica certificata, devono richiederli utilizzando il servizio "Inail risponde" (Accesso con credenziali), disponibile nell'area "Supporto" del portale [www.inail.it](http://www.inail.it)

Una volta effettuato l'accesso al servizio "Inail risponde", gli utenti devono selezionare:

*Categoria, Gestione del rapporto Assicurativo*

*Sottocategoria, Assistenza servizi online*

*Oggetto, Contributi Giornalisti*

Gli utenti devono quindi indicare i seguenti dati necessari per l'assegnazione del codice ditta, del contro codice e del PIN:

---

<sup>18</sup> Con atto n. 207 del 7 dicembre 2004, il Consiglio di Amministrazione dell'Inpgi ha deliberato la modifica delle modalità di riscossione dei contributi, adottando il sistema di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo n.241 del 1997 e successive modificazioni.

<sup>19</sup> Allegato 5 Istruzioni ai datori di lavoro per la compilazione del modello F24, per l'accesso al servizio online *Denuncia mensile giornalisti* e per la preparazione del *file* e relativo tracciato record.

- codice fiscale dell'azienda/datore di lavoro
- ragione sociale/denominazione dell'azienda/datore di lavoro
- indirizzo della sede legale
- indirizzo mail e indirizzo PEC

L'Inail invierà codice ditta, contro codice e PIN a mezzo di posta elettronica certificata.

La richiesta può essere inviata dal legale rappresentante/titolare dell'azienda/datore di lavoro o da un dipendente del datore di lavoro, oppure da un consulente del lavoro o altro intermediario legittimato a svolgere adempimenti in materia di lavoro per i lavoratori subordinati nei confronti dell'Inail, che abbia ricevuto mandato dal datore di lavoro o da un suo delegato.

Per informazioni è inoltre possibile rivolgersi al Contact center Inail al numero 066001, accessibile da rete fissa e da rete mobile secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

## **5. Aspetti contabili**

Per l'assicurazione infortuni dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 è stata creata un'apposita gestione identificata dal codice 150 denominata "Assicurazione infortuni giornalisti art. 1, comma 109, L. 234/2021", con evidenza contabile separata.

Il Piano dei conti è stato variato per ammettere le registrazioni sulla nuova gestione, come da allegato 6.

La contabilizzazione accentrata delle entrate e delle spese avviene tramite il codice sede 24600, riferito alla Direzione centrale rapporto assicurativo.

## **6. Ulteriori indicazioni**

In considerazione del ridotto numero di infortuni e di datori di lavoro tenuti all'obbligo contributivo e, soprattutto, del fatto che l'assicurazione infortuni in argomento riguarda soltanto il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, la relativa gestione, sia per quanto riguarda l'erogazione degli indennizzi che l'accertamento e la riscossione dei contributi mensili, è accentrata presso la Direzione centrale rapporto assicurativo, che provvederà anche ad adempiere agli obblighi di comunicazione al Casellario centrale infortuni di cui agli articoli 15-22 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

Le strutture territoriali forniranno comunque agli interessati tutte le informazioni contenute nella presente circolare al fine di agevolare gli utenti.

Eventuali denunce di infortunio erroneamente presentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 tramite il servizio *online Comunicazione/denuncia di infortunio* devono essere definite negativamente, ove già non provveduto, con la causale *persona non tutelata*.

Il provvedimento negativo sarà accompagnato da apposita comunicazione integrativa a cura delle Sedi, nella quale si specifica che *l'infortunio non può essere trattato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 in quanto l'assicurazione infortuni dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, continua a essere gestita secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022. La denuncia deve*

*essere presentata compilando gli appositi moduli pubblicati nel sito istituzionale Inail nella sezione Moduli e modelli – Prestazioni – Prestazioni economiche – Infortuni giornalisti dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, entro e non oltre due anni dal giorno in cui si è verificato l’infortunio, allegando un certificato medico che attesti l’esito delle lesioni riportate e il presumibile grado di invalidità permanente nonché ogni idonea documentazione medica relativa all’evento stesso, a [dcra@postacert.inail.it](mailto:dcra@postacert.inail.it) specificando nell’oggetto "denuncia di infortunio giornalista COGNOME E NOME", allegando copia del documento di riconoscimento.*

Con riguardo ai casi di infortunio derivanti da contagio Covid-19, si precisa che si darà corso agli accertamenti medico-legali soltanto in presenza di certificato medico attestante il presumibile grado di invalidità permanente, come da normativa regolamentare in vigore all’Inpgi al 30 giugno 2022.

Per informazioni sullo stato delle pratiche di infortunio e delle denunce e pagamenti dei contributi a carico dei datori di lavoro, le strutture territoriali devono indirizzare gli utenti direttamente alla Direzione centrale rapporto assicurativo.

Il Direttore generale

f.to Andrea Tardiola

**Allegati: 6**

Direzione generale  
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 45

Roma, 16 dicembre 2022

Al Direttore generale vicario  
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali  
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo  
Organismo indipendente di valutazione della performance  
Comitati consultivi provinciali

## Oggetto

Assicurazione a premio ordinario dal 1.1.2023 di facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e degli addetti ai frantoi. Nuove misure dal 1.1.2023 del premio speciale per l'assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca e degli allievi dei corsi IeFP. Revisione dei premi speciali a carico del Fondo art. 1, comma 312, legge 208 del 2015 e per i percettori del reddito di cittadinanza impegnati in progetti utili alla collettività. Abolizione premio speciale prove d'arte.

## Quadro normativo

- /// **Legge 13 marzo 1958, n. 250:** "Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne". Articoli 1, 2, 9, comma 1, lettera c) e 10.
- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articoli 39, comma 2, 40, commi 1 e 3, 41, comma 1, e 42.
- /// **Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:** "Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articoli 1, 2 e 3;
- /// **Legge 27 dicembre 2013 n. 147:** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)". Articolo 1, comma 128.
- /// **Legge 29 dicembre 2018, n. 145:** "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021". Articolo 1, commi 1121 e 1122.

- Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 luglio 1987:**  
 "Premi speciali unitari per l'assicurazione di facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili".
- Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 luglio 1987:**  
 "Premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.
- Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 luglio 1987:**  
 "Premi speciali unitari per l'assicurazione delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive".
- Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 luglio 1987:**  
 "Premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte prima dell'espatrio".
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 febbraio 2016**  
 concernente l'ammontare del premio speciale unitario e le modalità di applicazione per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 dicembre 2014:**  
 "Approvazione della determinazione del Presidente dell'Inail 17 novembre 2014 n. 351 che stabilisce il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali".
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 gennaio 2020:**  
 "Approvazione della determina del Presidente dell'Inail 3 gennaio 2020 n. 3 che ha stabilito il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei PUC.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 27 febbraio 2019** concernente l'approvazione, nel testo annesso al medesimo decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione presidenziale dell'Inail n. 385 del 2 ottobre 2018, delle nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività" e relative modalità di applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 settembre 2022:** "Approvazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Inail n. 157 del 26 luglio 2022 concernente Revisione dei premi speciali unitari per l'assicurazione di facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi, candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte, allievi dei corsi IeFP, soggetti impegnati in attività di volontariato, percettori di Rdc coinvolti in PUC".

- /// **Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21:** "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2022". Sezione seconda "Premi speciali unitari".
- /// **Circolare Inail 2 settembre 2022, n. 33:** "Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2022. Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi". Paragrafo 10 "Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP)".

## **Premessa**

La revisione dei premi speciali, determinati ai sensi dell'articolo 42<sup>1</sup> del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è stata effettuata, tranne che per i premi speciali a carico del Fondo ex articolo 1, comma 312, della legge 208 del 2015 e per quelli relativi ai percettori del reddito di cittadinanza impegnati in progetti utili alla collettività, in attuazione della disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che, nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi, ha stabilito una riduzione dei premi, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, per tutte le gestioni assicurative dell'Istituto, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Tale revisione segue l'aggiornamento della tariffa ordinaria per i dipendenti, di quella per i marittimi assicurati nella gestione navigazione e della tariffa relativa ai premi speciali unitari per gli artigiani, entrate tutte in vigore dal 1° gennaio 2019, a seguito dell'approvazione dei relativi decreti interministeriali del 27 febbraio 2019.

Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 settembre 2022<sup>2</sup>, è stata approvata la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Inail 26 luglio 2022, n. 157, con cui sono stati revisionati tutti i premi speciali unitari, ad eccezione di quelli dovuti per l'assicurazione di alunni e studenti delle scuole o istituti non statali di ogni ordine e grado, per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, nonché dei contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i quali la revisione è ancora in corso.

Per effetto del predetto decreto interministeriale per alcune categorie di lavoratori l'assicurazione dal 2023 è stata ricondotta al premio di assicurazione "ordinario" di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, mentre per alcuni premi speciali è stata aggiornata solo la misura e per altri è stata confermata la vigente misura, fermo restando l'adeguamento al limite minimo di retribuzione giornaliera.

---

<sup>1</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 42:

*Per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistono, in dipendenza della loro natura o dello modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all'articolo precedente, sono approvati, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera dell'Istituto assicuratore, premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantità di carburante utilizzato, tenuto conto del disposto di cui al secondo comma dell'art. 39.*

<sup>2</sup> Pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella sezione "pubblicità legale" in data 13 ottobre 2022, numero repertorio 326/2022. Allegato 1.

È stato, infine, abolito il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei candidati all'emigrazione sottoposti a prove d'arte prima dell'espatrio.

## 1. Esiti della revisione

Per effetto del decreto interministeriale 6 settembre 2022, dal 1° gennaio 2023:

- a. è assoggettata al regime assicurativo ordinario, con applicazione delle voci di tariffa corrispondenti alle lavorazioni esercitate previste nella tariffa ordinaria dipendenti di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019 (in vigore dal 1° gennaio 2019), l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle seguenti categorie di lavoratori:
  - 1) facchini riuniti in cooperative addetti a lavori di carico e scarico di merci e materiali, compresi i lavori di facchinaggio nei porti e a bordo di navi;
  - 2) barrocciai, vetturini e ippotrasportatori soci di cooperative addetti a lavori di trasporto mediante trazione animale o someggio;
  - 3) pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne soci di cooperative di pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa. Il premio ordinario è determinato assumendo la retribuzione convenzionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402<sup>3</sup> convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, calcolata sulla base di 25 giornate fisse al mese, rivalutata annualmente a norma dell'articolo 22, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160;
  - 4) persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive tutelate ai sensi del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, vale a dire gli addetti ai frantoi che operano durante la campagna olearia.
- b. Per i componenti del nucleo artigiano (titolare, familiari coadiuvanti, soci) che svolgono l'attività di frangitura e spremitura delle olive per la durata della campagna olearia (e quindi con carattere di stagionalità), l'assicurazione è attuata con il premio ordinario, determinato applicando alla retribuzione minima giornaliera valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti, assunta quale retribuzione convenzionale, moltiplicata per il numero delle giornate lavorate, il tasso della corrispondente voce della gestione tariffaria Artigianato.
- c. È stato revisionato il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa per proprio conto, senza essere associati in cooperative. La nuova misura continua a essere rapportata alla retribuzione convenzionale giornaliera stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla

---

<sup>3</sup> Articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, articolo 1 *Minimale di retribuzione ai fini contributivi*, commi 3 e 4:

*Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati soggetti alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e per i lavoratori a domicilio, è stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, in L. 10.000.*

*L'ammontare del limite minimo di retribuzione di cui al comma precedente varia nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.*

legge 26 settembre 1981, n. 537 rivalutata annualmente a norma dell'articolo 22, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160.

- d. È stato abolito il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei candidati all'emigrazione sottoposti a prove d'arte prima dell'espatrio.
- e. È stato revisionato il premio speciale unitario per l'assicurazione degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni, istituito dall'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 e confermato dall'articolo 1 comma 110, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché l'onere a carico del bilancio dello Stato per i maggiori rischi legati all'attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, nel rigoroso rispetto del limite di spesa annuo di 5 milioni di euro.
- f. Sono state confermate, nell'ambito del monitoraggio periodico diretto a verificare la congruità del premio rispetto agli oneri sostenuti, le misure dei seguenti premi speciali unitari, fermo restando l'aggiornamento correlato al variare annuo della retribuzione minima giornaliera:
  - 1) per l'assicurazione dei soggetti impegnati in attività di volontariato a fini di utilità sociale e in lavori di pubblica utilità con oneri assicurativi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124;
  - 2) per l'assicurazione dei percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 gennaio 2020.

Di seguito si forniscono le istruzioni operative per l'attuazione delle disposizioni sopra indicate, precedute da un breve riepilogo della disciplina di riferimento, acquisito il nulla osta dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali<sup>4</sup>.

## **2. Assicurazione a premio ordinario dei facchini riuniti in cooperative addetti a lavori di carico e scarico di merci e materiali, compresi i lavori di facchinaggio nei porti e a bordo di navi**

Il premio speciale unitario per i facchini è stato istituito nel 1941, al fine di agevolare l'assicurazione dei facchini iscritti o aggregati come avventizi alle "carovane" dell'epoca, con la previsione di salari convenzionali corrispondenti al salario medio annuo dei lavoratori e tre specifici settori di attività.

La logica del premio è rimasta sostanzialmente uguale nel tempo, con alcune modifiche importanti riguardanti l'individuazione dei settori e l'imponibile contributivo, che dal 2007 fanno riferimento alle retribuzioni effettive dei facchini riuniti in cooperative<sup>5</sup>.

Si ricorda che per questi lavoratori l'obbligo assicurativo è stabilito per quanto riguarda la lavorazione dall'articolo 1, comma 3, n. 10 (lavori *di carico e scarico*) del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e per quanto riguarda il requisito

---

<sup>4</sup> Nota protocollo m\_ips.29. REGISTRO UFFICIALE.U.0010639.15-12-2022.

<sup>5</sup> Decreto legislativo 6 novembre 2001, n.423 *Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative a norma dell'articolo 4, comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142*, articoli 2 e 3. Le istruzioni operative sono state fornite con nota della Direzione centrale rischi 29 gennaio 2002, con la circolare Inail 21 giugno 2002, n.45 riguardante i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, con la circolare Inail 5 giugno 2007, n. 24, paragrafo 4 e con la nota Direzione Centrale Rischi 30 gennaio 2012, prot. 655.

soggettivo dall'articolo 4, comma 1, n. 7 (*soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale ...*).

Il passaggio a premio ordinario, con l'applicazione del decreto interministeriale 27 febbraio 2019 di approvazione delle tariffe dei premi della gestione "Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività", oltre a corrispondere all'evoluzione socio-economica del settore, consente di applicare allo stesso gli istituti "dell'oscillazione del premio per andamento infortunistico" e della "riduzione del premio per interventi di prevenzione", parificandolo al resto dei settori produttivi del Paese anche dal punto di vista delle politiche di prevenzione attuate dall'Inail attraverso lo strumento del premio.

Tale passaggio, peraltro, è necessario anche in considerazione della progressiva riduzione delle posizioni assicurative oggi gestite con il premio speciale.

A seguito del passaggio a tariffa ordinaria con l'applicazione del decreto interministeriale 27 febbraio 2019, i cui effetti sono già stati regolati in sede di finanza pubblica con l'articolo 1, comma 1121 e seguenti, della legge 145 del 2018, viene meno l'applicazione della riduzione prevista dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, di cui si è tenuto conto in sede di rideterminazione dei tassi.

#### **a) Classificazione ai fini della determinazione del premio ordinario dal 1° gennaio 2023**

I riferimenti tariffari ai fini del passaggio dal premio speciale a quello ordinario per classificare l'attività di facchinaggio sono previsti nelle tariffe dei premi 2019, approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019 per le gestioni tariffarie industria e terziario, relative al settore produttivo in esame.

Ai fini previdenziali, l'attività di facchinaggio è inquadrata dall'Inps nel settore industria, se è complementare o ausiliaria dell'attività di trasporto terrestre, marittimo e aereo.

Il settore d'inquadramento è invece terziario se l'attività è svolta indipendentemente dal trasporto (ad esempio, attività di manovalanza o di facchinaggio consistente nello spostamento di materiale di qualsiasi natura, all'interno di stabilimenti o uffici, per magazzinaggio, archiviazione, ristrutturazione, ecc.), anche mediante l'utilizzo di mezzi meccanici.

Nelle tariffe dei premi 2019, le attività di facchinaggio sono classificate al gruppo 9200, sia nella gestione industria che terziario, nelle seguenti voci:

- 9210 *Carico, scarico, facchinaggio nelle stazioni autoferofilotranviarie, marittime e negli aeroporti* - Industria tasso 25,07‰, Terziario tasso 29,61‰

- 9220 *Carico, scarico, facchinaggio nei porti: sottobordo, con chiatte o dalla banchina. Operazioni, a bordo delle navi, di stivaggio e disstivaggio. Comprese le eventuali attività di cui al stg. 9210* - Industria tasso 110‰, Terziario tasso 68,41‰

- 9231 *Carico, scarico, facchinaggio di ortofrutticoli* - Industria tasso 32,95‰, Terziario tasso 13,68‰

- 9232 *Carico, scarico, facchinaggio di qualunque altra merce* - Industria tasso 53,48‰, Terziario tasso 30,03‰

-9233 *Movimentazione merci nei porti: su piazzale, in zona extrabanchina e nei magazzini effettuata da personale che opera esclusivamente in detto ambito. Escluse le attività di cui ai stg. 9210 e 9220* - Industria tasso 28,19‰, Terziario tasso 16,28‰.

In entrambe le gestioni tariffarie, l'attività di gestione di magazzini e confezionamento dei prodotti deve essere classificata a sé stante agli specifici riferimenti tariffari.

Il premio ordinario sarà determinato applicando i tassi di tariffa delle suddette voci alle retribuzioni.

### **b) Adempimenti delle sedi e dei datori di lavoro per i premi assicurativi**

Per la gestione del passaggio a premio ordinario è stato previsto un apposito flusso operativo che sarà attivato dalle competenti sedi Inail sulla base di specifiche evidenze di prossimo rilascio nell'applicativo GRA web.

Il procedimento in discorso si rende necessario al fine di acquisire le informazioni necessarie alla determinazione del premio ordinario per l'anno 2023.

A tal fine, le cooperative e associazioni di facchinaggio, già titolari di un codice ditta, riceveranno dalla competente Sede Inail la richiesta di trasmettere una denuncia di aggiornamento dell'attività esercitata con l'indicazione delle retribuzioni presunte per gli anni 2023 e 2024, determinate in base alle retribuzioni effettive erogate nel 2022.

La denuncia deve essere trasmessa all'indirizzo PEC della Sede Inail, specificando nell'oggetto "PASSAGGIO A PREMIO ORDINARIO FACCHINI", entro **45 giorni** dalla ricezione della suddetta richiesta, compilando i modelli V4<sup>6</sup> e V5<sup>7</sup> disponibili in [www.inail.it](http://www.inail.it) sezione "Modelli denuncia di iscrizione, esercizio, variazione e cessazione".

Una volta acquisita la denuncia di aggiornamento dell'attività, la Sede Inail emetterà apposito certificato di variazione del rapporto assicurativo con indicazione dell'importo del premio dovuto per l'anno 2023 e della data entro la quale effettuare il pagamento. Contestualmente sarà cessata, sempre a cura della Sede Inail, la polizza speciale facchini alla data del 31.12.2022.

Si ricorda che le cooperative devono inviare l'elenco per la regolazione del premio speciale unitario facchini del IV trimestre dell'anno 2022, tramite l'apposito servizio online, entro il 30 gennaio 2023.

Per effetto del passaggio a premio ordinario, per i periodi assicurativi successivi al 2022 non deve più essere trasmesso l'elenco trimestrale dei soci.

### **3. Assicurazione a premio ordinario di barrocciai, vetturini e ippotrasportatori soci di cooperative addetti a lavori di trasporto mediante trazione animale o someggio**

Il premio speciale unitario è stato istituito nel 1947, al fine di agevolare l'assicurazione dei barrocciai, vetturini e ippotrasportatori addetti a lavori di trasporto mediante trazione animale o someggio iscritti o aggregati come avventizi a cooperative, "carovane" dell'epoca o associazioni, con la previsione di salari convenzionali corrispondenti al salario medio annuo dei lavoratori.

Si ricorda che per questi lavoratori l'obbligo assicurativo è stabilito per quanto riguarda la lavorazione dall'articolo 1, comma 3, n. 7 (lavori di *trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali*) del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e per quanto riguarda il requisito soggettivo dall'articolo 4, comma 1, n. 7 (*soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale ...*).

---

<sup>6</sup> Allegato 2.

<sup>7</sup> Allegato 3.

La riconduzione a premio ordinario è risultata necessitata dall'andamento del numero delle persone tutelate, considerato che attualmente, a livello nazionale, risultano solo pochissimi vetturini, che effettuano trasporto di persone con carrozzelle a fini turistici.

A seguito del passaggio a tariffa ordinaria con l'applicazione del decreto interministeriale 27 febbraio 2019, i cui effetti sono già stati regolati in sede di finanza pubblica con l'articolo 1, comma 1121 e seguenti, della legge 145 del 2018, viene meno l'applicazione della riduzione prevista dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, di cui si è tenuto conto in sede di rideterminazione dei tassi.

#### **a) Classificazione ai fini della determinazione del premio ordinario dal 1° gennaio 2023**

I riferimenti tariffari ai fini del passaggio dal premio speciale a quello ordinario per classificare l'attività di vetturini, barrocciai e ippotrasportatori sono previsti nelle tariffe dei premi 2019, approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019.

L'attività di trasporto di persone mediante trazione animale si concretizza, in genere, nei servizi con finalità turistiche effettuati da conducenti di carrozze a cavallo svolti nei centri storici delle città.

L'attività dei vetturini pertanto è assimilabile ai servizi pubblici, urbani ed extraurbani, per **trasporto di persone** previsti nella voce 9124. Il relativo tasso medio nella gestione industria è pari al 25‰, nella gestione artigianato al 13,74‰, nella gestione terziario al 19,60‰ e nella gestione altre attività al 12,97‰.

Inoltre, poiché l'attività di **trasporto merci** mediante trazione animale e someggio è assimilabile al trasporto di persone mediante trazione animale, la relativa classificazione è riconducibile sempre alla voce 9124.

Il premio ordinario sarà determinato applicando i tassi di tariffa della suddetta voce alle retribuzioni.

#### **b) Adempimenti delle sedi e dei datori di lavoro per i premi assicurativi**

La Sede Inail è già in possesso degli elementi per la determinazione del premio ordinario, essendo gli stessi contenuti nell'ultimo elenco trimestrale dei soci assicurati, inviato dalla cooperativa.

Pertanto, le cooperative di barrocciai, vetturini e ippotrasportatori, già titolari di un codice ditta, riceveranno dalla Sede Inail competente un'apposita comunicazione con le modalità di passaggio a premio ordinario e gli elementi di calcolo dello stesso.

La Sede Inail emetterà apposito certificato di variazione del rapporto assicurativo con l'indicazione della data entro la quale effettuare il pagamento. Contestualmente sarà cessata, sempre a cura della Sede Inail, la polizza speciale barrocciai, vetturini e ippotrasportatori al 31.12.2022.

Il suddetto premio è determinato applicando il tasso della voce 9124, prevista nella tariffa ordinaria dipendenti di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019, alle retribuzioni effettive relative ai soci denunciati nell'ultimo elenco trimestrale rapportate all'anno, che si considerano come presunte per il 2023.

Si ricorda che le cooperative devono inviare l'elenco per la regolazione del premio speciale unitario del IV trimestre dell'anno 2022, tramite l'apposito servizio online, entro il 30 gennaio 2023.

Per effetto del passaggio a premio ordinario, per i periodi assicurativi successivi al 2022 non deve più essere trasmesso l'elenco trimestrale dei soci.

#### **4. Assicurazione a premio ordinario dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, soci di cooperative di pesca, cooperative di servizi o società di persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa**

L'assicurazione delle persone che esercitano la piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958 n. 250, associati in cooperative o compagnie di pescatori, è stata finora attuata tramite il premio speciale unitario pescatori istituito a decorrere dal 1° maggio 1958, data di entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 250.

L'articolo 1 della predetta legge individua i requisiti per l'applicazione del particolare regime previsto a favore della piccola pesca: la pesca deve essere esercitata quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, le persone che la esercitano sia in forma autonoma (individuale) che in forma associata devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 115 del codice della navigazione (vale a dire marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare), la pesca deve essere esercitata su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza dei motori installati.

Per questi lavoratori l'obbligo assicurativo è stato stabilito dalla citata legge 13 marzo 1958 n. 250 (Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne) che è antecedente al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e pertanto fa riferimento, quanto all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, al regio decreto 17 agosto 1935, n.1765.

Nell'ambito del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per quanto riguarda la lavorazione, l'obbligo assicurativo è stabilito dall'articolo 1, comma 3, n. 12 (*pesca esercitata con navi o con galleggianti ...*).

Per quanto riguarda il requisito soggettivo, i pescatori associati in cooperative rientrano nell'ambito applicativo dell'articolo 4, comma 1, n. 7, del predetto decreto (*soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale ...*).

La logica del premio è rimasta sostanzialmente uguale nel tempo, con aggiornamenti periodici in relazione agli adeguamenti delle retribuzioni giornaliere minime di riferimento.

In presenza dei requisiti dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, l'assicurazione a premio ordinario in argomento opera anche nei confronti dei pescatori che esercitano l'attività in forma associative diverse da quella a carattere cooperativo, quali le società di persone (sas, snc), purché non ricorra un vincolo di subordinazione tra soci e impresa.

In merito si rinvia alle indicazioni fornite dall'Inps<sup>8</sup> che, a seguito della soppressione nel 2002 delle apposite Commissioni provinciali o compartimentali<sup>9</sup> previste dall'articolo 4 della medesima legge, verifica i requisiti per l'applicazione del regime previsto per la piccola pesca.

A seguito di quanto disposto dall'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104<sup>10</sup> convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,

---

<sup>8</sup> Circolare Inps 24 febbraio 2021, n. 38.

<sup>9</sup> Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Inps 11 giugno 2002 n. 9, relativa all'articolo 41, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

<sup>10</sup> Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Articolo 10-bis *Applicazione del regime previdenziale recato dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, ai soci di cooperative della pesca iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi:*

rientrano nel medesimo regime, sempre che ricorrano i requisiti del citato articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, anche i pescatori soci delle cooperative di servizio della pesca che forniscono ai soci servizi di natura amministrativa e fiscale, oppure si occupano dell'acquisto di materiali di consumo o beni durevoli, della commercializzazione dei prodotti ittici o della loro trasformazione, senza esercitare una funzione diretta di organizzazione e di controllo sull'attività di pesca degli associati<sup>11</sup>.

Il passaggio a premio ordinario con l'applicazione del decreto interministeriale 27 febbraio 2019 è coerente con l'evoluzione socio-economica del settore e consente di applicare allo stesso gli istituti "dell'oscillazione del premio per andamento infortunistico" e della "riduzione del premio per interventi di prevenzione", parificandolo al resto dei settori produttivi anche dal punto di vista delle politiche di prevenzione attuate dall'Inail attraverso lo strumento del premio.

Tale passaggio si è comunque reso necessario in considerazione della progressiva riduzione delle posizioni assicurative finora gestite con il premio speciale, che in prospettiva rende non sostenibile la struttura di questo tipo di premio, dato che sarebbe soggetto a forti oscillazioni in ragione degli eventi infortunistici e malattie professionali denunciati.

Ai pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 non associati in cooperative, continua ad applicarsi il premio speciale pescatori (vedi paragrafo 6).

Si ricorda, infine, che ai premi in questione si applica la riduzione contributiva per la pesca costiera, prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

La riduzione in argomento è stabilita attualmente nella misura del 44,32% dall'articolo 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I relativi oneri sono rimborsati all'Inail dallo Stato.

#### **a) Classificazione ai fini della determinazione del premio ordinario dal 1° gennaio 2023**

Con la revisione delle tariffe del 2019 è stata prevista la voce di tariffa 1300 della gestione Industria con la declaratoria *Piccola pesca marittima. Pesca in acque interne. Acquacoltura*, distinguendo, rispetto alle previgenti tariffe dei premi, tali attività dall'allevamento, mattazione e macellazione di animali che continua a essere assicurata alla voce 1200.

Nella voce 1300 sono comprese anche le eventuali attività di trasporto e commercializzazione del proprio pescato.

Ciò in coerenza con l'articolo 2, comma 2-bis, lettera a), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4, che considera connesse all'attività di pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a questa ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione.

---

*La disciplina dettata dall'articolo 1, primo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250, si intende applicabile anche nei confronti dei marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione, che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca, iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorché l'attività di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative.*

<sup>11</sup> Circolare Inps 8 luglio 2021, n.100.

Il tasso medio di tariffa della voce è 56,02‰ della gestione Industria.

Il premio ordinario è determinato assumendo la retribuzione convenzionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, calcolata sulla base di 25 giornate fisse al mese, rivalutata annualmente a norma dell'articolo 22, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160.

#### **b) Adempimenti delle sedi e dei datori di lavoro per i premi assicurativi**

La Sede Inail è già in possesso degli elementi per la determinazione del premio ordinario, essendo gli stessi contenuti nell'ultimo elenco dei soci assicurati.

Pertanto, le cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne, già titolari di un codice ditta, riceveranno dalla Sede Inail competente un'apposita comunicazione con le modalità di passaggio a premio ordinario e gli elementi di calcolo dello stesso.

La stessa comunicazione sarà inviata anche alle società di persone per i soci pescatori già assicurati con il premio speciale.

La Sede Inail emetterà apposito certificato di variazione del rapporto assicurativo con l'indicazione della data entro la quale effettuare il pagamento. Contestualmente sarà cessata, sempre a cura della Sede Inail, la polizza speciale al 31.12.2022.

Il premio è determinato applicando il tasso della voce 1300, prevista nella tariffa ordinaria dipendenti di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019, alle retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, relative ai soci denunciati nell'ultimo elenco, calcolate su 25 giornate fisse al mese.

Per effetto del passaggio a premio ordinario, a partire dal 2023 non deve essere più trasmesso l'elenco annuale dei soci.

#### **5. Assicurazione a premio ordinario delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive tutelate ai sensi del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124**

L'assicurazione dei lavori di frangitura e spremitura delle olive tramite premio speciale unitario rientra nella gestione Industria di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 se le olive sono acquistate da terzi o i lavori sono svolti dal gestore del frantoio per conto terzi nell'ambito della campagna olearia, attività per definizione di carattere stagionale.

Se invece le olive oggetto della lavorazione sono prodotte sul fondo del gestore del frantoio, si applica la tutela agricola di cui al titolo II del predetto decreto, con conseguente riscossione da parte dell'Inps dei contributi unificati, che comprendono la quota Inail per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il premio speciale unitario per i frantoi è stato istituito nel 1938, al fine di agevolare l'assicurazione degli addetti ai lavori di frangitura e spremitura delle olive, tramite una forma assicurativa "forfettaria".

Anche per questo premio speciale unitario il passaggio a premio ordinario con l'applicazione del decreto interministeriale 27 febbraio 2019, corrisponde non solo all'evoluzione socio-economica del settore, ma consente di applicare a questo specifico comparto gli istituti "dell'oscillazione del premio per andamento infortunistico" e della "riduzione del premio per interventi di prevenzione", come avviene negli altri settori produttivi.

Tale passaggio si è comunque reso necessario anche in considerazione della progressiva riduzione delle posizioni assicurative oggi gestite con il premio speciale. Tale circostanza, infatti, in prospettiva rende non sostenibile la struttura del premio speciale che risulterebbe soggetta a forti oscillazioni in ragione degli eventi infortunistici e delle malattie professionali indennizzati.

A seguito del passaggio a tariffa ordinaria con l'applicazione del decreto interministeriale 27 febbraio 2019, i cui effetti sono già stati regolati in sede di finanza pubblica con l'articolo 1, comma 1121 e seguenti, della legge 145 del 2018, viene meno, infine, l'applicazione della riduzione prevista dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, di cui si è tenuto conto in sede di rideterminazione dei tassi.

Il premio ordinario si applica a partire dalla campagna olearia 2023/2024.

#### **a) Classificazione ai fini della determinazione del premio ordinario dovuto a partire dalla campagna olearia 2023/2024**

I riferimenti tariffari ai fini del passaggio dal premio speciale a quello ordinario per classificare l'attività di frangitura e spremitura delle olive sono previsti nelle tariffe dei premi 2019, approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019 per le gestioni tariffarie industria e artigianato, relative al settore produttivo in esame.

Nella gestione tariffaria industria delle tariffe 2019 è prevista infatti la voce 1431 per l'attività di *frangitura e spremitura per la produzione di olio di oliva, comprese le eventuali fasi di purificazione, filtrazione, brillantatura e imbottigliamento*, con tasso medio del 26,47‰, nella quale è attualmente assicurata l'attività degli oleifici industriali.

Nella gestione tariffaria artigianato, dove sono assicurati i dipendenti delle aziende artigiane, è prevista la voce 1420 con tasso medio 20,18‰, che comprende, accanto alla lavorazione del latte, ai caseifici e alla produzione di grassi alimentari, *la produzione e lavorazione di oli alimentari, comprese le eventuali fasi di miscelazione, taglio, purificazione, filtrazione e brillantatura anche limitatamente a singole fasi, compreso l'imbottigliamento*.

Il premio ordinario per gli addetti alla frangitura e spremitura delle olive è determinato applicando il tasso di tariffa delle suddette voci alle retribuzioni effettive dei lavoratori dipendenti, non inferiori alla retribuzione minima stabilita dalla legge.

Per i componenti del nucleo artigiano (titolare, familiari coadiuvanti, soci) che svolgono l'attività di frangitura e spremitura delle olive per la durata della campagna olearia (e quindi con carattere di stagionalità), l'assicurazione è attuata con il premio ordinario, determinato applicando alla retribuzione minima giornaliera (valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti e assunta quale retribuzione convenzionale), moltiplicata per il numero delle giornate lavorate, il tasso della corrispondente voce 1420 della gestione tariffaria artigianato<sup>12</sup>.

A partire dalla campagna olearia 2023/2024, l'attività di frangitura e spremitura delle olive esercitata dai componenti del nucleo artigiano (titolare, familiari coadiuvanti, soci), che svolgono attività riconducibili alla *produzione e lavorazione di oli alimentari, comprese le eventuali fasi di miscelazione, taglio, purificazione, filtrazione, brillantatura, anche limitatamente a singole fasi, compreso l'imbottigliamento* di cui alla voce di tariffa

---

<sup>12</sup> Tale regime assicurativo è stato già adottato in occasione della riconduzione a premio ordinario dell'assicurazione degli addetti alle lavorazioni meccanico-agricole eseguite esclusivamente per conto di terzi con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 16 febbraio 1976 di approvazione delle delibere del Consiglio di amministrazione dell'8 aprile e del 7 ottobre 1975. In merito si rinvia alle circolari Inail 27 aprile 1976, n. 32 e 6 luglio 1979, n. 31.

1420 è assicurata con il premio speciale unitario artigiano (V classe di rischio). Pertanto, nel caso in questione nessun ulteriore premio è dovuto.

#### **b) Adempimenti delle sedi e dei datori di lavoro per i premi assicurativi**

Per la gestione del passaggio a premio ordinario è stato previsto un apposito flusso operativo, analogo a quello già illustrato per il premio speciale facchini, che sarà attivato dalle competenti sedi Inail sulla base di specifiche evidenze di prossimo rilascio nell'applicativo GRA web.

Il procedimento in discorso si rende necessario al fine di acquisire le informazioni necessarie alla determinazione del premio ordinario per la campagna olearia 2023/2024.

A tal fine, le aziende interessate, già titolari di un codice ditta, riceveranno dalla competente Sede Inail la richiesta di trasmettere una denuncia di aggiornamento dell'attività esercitata con l'indicazione delle retribuzioni presunte per gli anni 2023 e 2024, determinate in base alle retribuzioni effettive erogate per la campagna 2022/2023.

La denuncia deve essere trasmessa all'indirizzo PEC della Sede Inail, specificando nell'oggetto "PASSAGGIO A PREMIO ORDINARIO FRANTOI", entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta richiesta, compilando i modelli V4 e V5 disponibili in [www.inail.it](http://www.inail.it) sezione "Modelli denuncia di iscrizione, esercizio, variazione e cessazione".

Una volta acquisita la denuncia di aggiornamento dell'attività, la Sede Inail emetterà un apposito certificato di variazione del rapporto assicurativo con l'indicazione del premio dovuto per la campagna olearia 2023/2024 e della data entro la quale effettuare il pagamento. Contestualmente sarà cessata, sempre a cura della Sede Inail, la polizza speciale frantoi alla data di conclusione della campagna olearia 2022/2023.

Le imprese titolari di polizza artigiani in cui è presente la voce di tariffa 1420 per la lavorazione "*produzione e lavorazione di oli alimentari, comprese le eventuali fasi di miscelazione, taglio, purificazione, filtrazione, brillantatura, anche limitatamente a singole fasi, compreso l'imbottigliamento*", riceveranno apposita comunicazione nella quale si specifica che l'attività già assicurata con il premio speciale unitario artigiani (V classe di rischio), a partire dalla campagna olearia 2023/2024, comprende anche quella di frangitura e spremitura delle olive.

#### **6. Nuova misura del premio speciale unitario per i pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250**

Le valutazioni effettuate per il passaggio a premio ordinario dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperative o compagnie non sono al momento estensibili anche ai pescatori autonomi che esercitano la pesca in forma individuale, quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza dei motori installati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 115 del codice della navigazione (vale a dire marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare).

Per questi ultimi permangono, infatti, i presupposti di cui all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 per continuare a regolare l'assicurazione con il ricorso ai premi speciali unitari, trattandosi di lavoratori autonomi, anche se il numero dei lavoratori assicurati si riduce di anno in anno.

Per questi lavoratori, l'esigenza a cui risponde il premio speciale unitario è quella di attuare l'assicurazione con un premio fisso, a prescindere quindi dalle ore di lavoro

effettivamente svolte, posto che non è previsto alcun sistema di registrazione, come avviene invece per i lavoratori subordinati e a essi assimilati attraverso il Libro unico del lavoro.

La rideterminazione della misura del premio speciale unitario dal 1° gennaio 2023 è pari a 38,84 euro per mese o frazione di mese a persona ed è ricalcolata in base alla variazione percentuale dell'indice ISTAT di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160.

L'incremento rispetto alla misura attualmente vigente di 33,10 euro è giustificato dai maggiori oneri sostenuti nel periodo di osservazione al fine di garantire l'equilibrio della gestione assicurativa.

La misura del premio speciale unitario è rapportata al limite minimo di retribuzione giornaliera stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537<sup>13</sup>.

Con la revisione del premio speciale unitario viene meno l'applicazione a detto importo della riduzione prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Poiché nulla è variato, nessun particolare adempimento è richiesto alle strutture territoriali dell'Inail e ai soggetti assicuranti tenuti al versamento del premio in questione.

## **7. Nuova misura del premio speciale unitario per l'assicurazione degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni**

Per l'assicurazione degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni, l'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 ha previsto in via sperimentale per gli anni 2016 e 2017 uno specifico premio speciale unitario, ai sensi dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

In precedenza gli allievi in discorso erano assicurati con il premio di assicurazione ordinario.

Il predetto comma 8 ha stabilito espressamente che ai fini della determinazione del premio e del suo aggiornamento annuo si fa riferimento al minimale giornaliero di rendita e che per favorire l'integrazione scuola-lavoro, nel calcolo per la determinazione del predetto premio speciale unitario non si tiene conto dei maggiori oneri inerenti i rischi lavorativi per i periodi di formazione svolti negli ambienti di lavoro, nel limite massimo di minori entrate per premi per l'Inail pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, in relazione alle quali è stato previsto un trasferimento di pari importo all'ente da parte del bilancio dello Stato.

L'ammontare del premio speciale e le modalità di applicazione, tali da assicurare anche il rigoroso rispetto del predetto limite di spesa, sono stati stabiliti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2016.

---

<sup>13</sup> Non è più prevista la possibilità di aumentare proporzionalmente il premio su una retribuzione superiore a quella convenzionale, come precedentemente contemplato nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 luglio 1987.

L'articolo 1, comma 110, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha reso strutturale dal 2018 la copertura a carico dello Stato delle minori entrate dell'Inail derivanti dall'applicazione del premio speciale unitario per gli allievi dei corsi professionali in argomento, sempre nel limite massimo di spesa pari a 5 milioni di euro annui, facendo salvi gli adempimenti previsti dall'articolo 32, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, vale a dire il rigoroso rispetto del limite di spesa annuo ivi previsto.

La misura del premio speciale unitario dovuto per ogni allievo è stata stabilita dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2016 nella misura di 58,00 euro e dal 2019 è stata aggiornata per l'anno formativo di riferimento in base alla variazione della retribuzione minima giornaliera pari al minimale di rendita.

Dall'anno formativo 2023/2024, la nuova misura del premio speciale unitario a carico degli Istituti di formazione e degli Istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, è stata rideterminata in 59,78 euro l'anno per ogni allievo.

Il suddetto importo sarà aggiornato in relazione alle variazioni della retribuzione minima giornaliera pari al minimale di rendita in vigore all'inizio dell'anno formativo (quindi a partire dall'anno formativo 2023/2024 che inizia convenzionalmente il 1° settembre 2023).

Con la revisione del premio speciale unitario viene meno l'applicazione a detto importo della riduzione prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

La revisione del premio speciale unitario a carico delle istituzioni formative comporta anche la revisione dell'onere a carico dello Stato per i maggiori rischi legati all'attività formativa svolta negli ambienti di lavoro.

Tale onere a carico dello Stato per l'anno formativo 2023/2024 è stato rideterminato in 32,37 euro l'anno per ogni allievo.

Anche il suddetto importo sarà aggiornato in relazione alle variazioni dell'importo giornaliero del predetto minimale.

Si ricorda che per l'anno formativo 2022/2023, (che è iniziato convenzionalmente il 1° settembre 2022), il premio speciale unitario annuale a carico delle istituzioni formative è pari a 64,01 euro, mentre la misura dell'onere aggiuntivo posto a carico del bilancio dello Stato è pari a 50,86 euro<sup>14</sup>.

## **8. Conferma della misura del premio speciale unitario per l'assicurazione dei soggetti impegnati in attività di volontariato a fini di utilità sociale e in lavori di pubblica utilità**

A seguito della revisione è stata confermata la misura del premio speciale unitario per l'assicurazione dei soggetti impegnati in attività di volontariato a fini di utilità sociale e in lavori di pubblica utilità, con oneri assicurativi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.

Circa l'istituzione del premio in discorso, si ricorda che l'articolo 12 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, in

---

<sup>14</sup> Circolare Inail 2 settembre 2022, n. 33.

via sperimentale per il biennio 2014 e 2015, ha esteso l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 a determinati soggetti che svolgono attività di volontariato a titolo gratuito a fini di utilità sociale e per lavori di pubblica utilità in presenza di specifiche condizioni, con oneri a carico di un apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Fondo istituito per reintegrare l'Inail dell'onere conseguente alla copertura assicurativa dei predetti soggetti è attualmente disciplinato dall'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.124.

La dotazione originaria del Fondo per la copertura assicurativa in discorso, pari inizialmente a 4.900.000 euro, è stata rivista a decorrere dal 2018 con uno stanziamento di 3 milioni di euro annui, anche per le finalità connesse alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, in favore dei detenuti e degli internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Al di fuori dei casi espressamente previsti dalle suddette norme di riferimento, si applica l'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che stabilisce che le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, attraverso le compagnie assicurative private.

Il Fondo è pertanto finalizzato a reintegrare l'Inail degli oneri per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali esclusivamente dei seguenti soggetti:

- *soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali;*
- *detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (detenuti e internati assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi);*
- *soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis, e dell'articolo 187, comma 8-bis, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*
- *soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;*
- *soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale<sup>15</sup> (sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato);*
- *stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;*
- *detenuti e degli internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (secondo cui i detenuti e gli internati possono chiedere di essere ammessi a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito*

---

<sup>15</sup> Come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

nell'ambito di progetti di pubblica utilità, tenendo conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative).

Il premio speciale unitario per l'assicurazione in esame è stato stabilito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 dicembre 2014 nella misura di 258,00 euro all'anno e 0,86 euro al giorno ed è stato calcolato in relazione alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore annualmente per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

Come previsto dal decreto ministeriale 22 dicembre 2014, che ha stabilito anche i termini e le modalità di attuazione della copertura assicurativa, il premio speciale in argomento, che è frazionabile in giorni in base alle effettive giornate di attività volontaria e gratuita prestate, è aggiornato automaticamente e proporzionalmente in relazione alle eventuali variazioni apportate alla predetta retribuzione di riferimento.

In relazione agli eventi lesivi finora registrati per la specifica polizza speciale e in assenza di un congruo periodo di osservazione in relazione al variare della platea degli assicurati, è stata confermata l'attuale misura del premio speciale unitario.

Per il 2022 la misura del premio speciale unitario annuale è di 269,51 euro e quella del premio speciale unitario giornaliero è di 0,90 euro.

Detto premio, pertanto, in esito alla revisione effettuata continuerà a essere aggiornato annualmente in relazione al variare della retribuzione minima giornaliera pari per il 2022 a 49,91 euro.

Poiché nulla è variato, nessun particolare adempimento è richiesto alle strutture territoriali dell'Inail e ai soggetti assicuranti tenuti al versamento del premio in questione.

### **9. Conferma della misura del premio speciale unitario per l'assicurazione dei percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC)**

L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività è attuata tramite il premio speciale unitario istituito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 gennaio 2020.

Gli oneri per le coperture assicurative sono finanziati a valere sulle risorse del Fondo Povertà e del PON Inclusione, secondo le indicazioni fornite nei relativi atti di riparto o di gestione e sono rimborsati all'Inail dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il premio è calcolato dall'Inail per ciascun soggetto impegnato nel PUC, in funzione delle giornate in cui lo stesso è stato impegnato, in base ai dati trasmessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a seguito della comunicazione da parte dei Comuni attraverso la piattaforma GePI del numero delle giornate di effettiva attività prestata da parte dei soggetti inseriti nel PUC nel trimestre di riferimento.

Il premio speciale unitario giornaliero, inizialmente pari a 0,89 euro (0,90 con l'addizionale ex articolo 181 del DPR 1124 del 1965), è stato fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale ed è rivalutato annualmente per tenere conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

Per il 2022 il premio speciale unitario giornaliero è pari a 0,91 euro.

In relazione agli eventi lesivi finora registrati per la specifica polizza speciale e in assenza di un congruo periodo di osservazione, è stata confermata l'attuale misura del premio speciale unitario in argomento.

Detto premio, pertanto, in esito alla verifica effettuata continuerà a essere aggiornato annualmente solo in relazione al variare della retribuzione minima giornaliera pari per il 2022 a 49,91 euro.

Poiché nulla è variato, nessun particolare adempimento è richiesto alle strutture territoriali dell'Inail.

#### **10. Abolizione del premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei candidati all'emigrazione sottoposti a prove d'arte prima dell'espatrio**

Si tratta di un premio speciale istituito nel 1967 e applicato negli anni 1978 e seguenti, ormai superato dalla legislazione successiva e pertanto è stato abolito, non trovando più applicazione.

Per quanto riguarda l'obbligo assicurativo, le prove d'arte, tecnico pratiche o di idoneità sono assimilabili alle esperienze ed esercitazioni pratiche di cui all'articolo 1, comma 3, n. 28, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Istituito originariamente per le prove di idoneità effettuate da cittadini italiani candidati all'emigrazione in alcuni paesi sulla base di specifici accordi bilaterali, il premio è stato successivamente applicato anche per l'assicurazione dei giovani sottoposti a prove tecnico-pratiche in base alle disposizioni di cui all'articolo 16-quater della legge 1° giugno 1977, n. 285 (Provvedimenti per l'occupazione giovanile), inserito dall'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479.

L'articolo 16-ter della legge 1° giugno 1977, n. 285, aveva infatti istituito presso ciascun ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione un'apposita commissione, incaricata di accertare la qualifica professionale ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento dei giovani che avevano stipulato contratti di formazione o che avevano frequentato i corsi o i cicli formativi previsti rispettivamente dagli articoli 7, 16-bis e 26-bis della medesima legge.

In base all'articolo 16-quater, comma 2, della predetta legge per ogni prova tecnico-pratica veniva corrisposto un compenso forfettario, comprensivo del premio di assicurazione contro gli infortuni, in favore del centro di formazione professionale o dell'azienda, da stabilirsi di anno in anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La commissione aveva inoltre il compito di effettuare le prove di idoneità previste dall'articolo 18 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato) al termine dell'addestramento pratico e dell'insegnamento complementare per l'esercizio del mestiere oggetto dell'apprendistato (la qualifica ottenuta al termine del periodo di apprendistato doveva essere scritta sul libretto individuale di lavoro) e di effettuare l'accertamento della professionalità dei lavoratori per l'attribuzione della qualifica professionale ai fini dell'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento nei casi in cui i lavoratori stessi non fossero in grado di documentare il possesso della qualifica dichiarata.

Dal 12 luglio 1978, data di entrata in vigore del predetto decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, su specifica indicazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i premi in questione sono stati quindi applicati anche per le prove effettuate dai lavoratori

ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento e dagli apprendisti che, concluso il periodo di apprendistato, richiedevano di effettuare le succitate prove di idoneità per ottenere la qualifica da riportare sul libretto individuale di lavoro.

La normativa descritta è stata superata dalla legislazione successiva.

Per quanto riguarda l'apprendistato, la normativa sopra indicata è stata abrogata dal Testo unico dell'apprendistato approvato con il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, a sua volta abrogato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che agli articoli 41-47 disciplina attualmente i contratti di apprendistato.

Per quanto riguarda l'iscrizione alle liste di collocamento, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro), modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, gli Uffici di collocamento sono stati sostituiti dai Centri per l'impiego, attualmente disciplinati decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 che ha riformato la materia di servizi per il lavoro e di politiche attive e ha abrogato il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (ad eccezione degli articoli 1-bis e 4-bis).

Per effetto della normativa sopravvenuta, inclusa l'evoluzione del sistema per la formazione professionale con le specifiche competenze previste in capo a Regioni e Province e la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, il premio speciale in argomento non risulta più attuale.

## **11. Infortuni e malattie professionali**

Per quanto riguarda le denunce di infortunio e di malattia professionale<sup>16</sup>, i datori di lavoro a cui si applica il passaggio a premio ordinario continueranno, fino alla ricezione del certificato di variazione del rapporto assicurativo, a indicare provvisoriamente nelle denunce lo stesso numero di posizione assicurativa territoriale e lo stesso tipo polizza (polizza speciale facchini, barrocchiai vetturini ippotrasportatori e pescatori) finora attribuito per l'assicurazione dei lavoratori interessati.

L'imputazione degli eventi lesivi alla PAT/polizza/voce corretta sarà effettuato dalle competenti sedi Inail in un secondo momento, una volta completate le operazioni di aggiornamento delle posizioni assicurative territoriali in GRA web.

Successivamente alla ricezione del certificato di variazione del rapporto assicurativo i datori di lavoro dovranno indicare nelle denunce il numero di posizione assicurativa territoriale, il tipo polizza dipendenti, il settore attività e la voce di tariffa comunicati con il predetto certificato di variazione.

Nulla è innovato in materia di denunce di infortuni e malattie professionali per i datori di lavoro ai quali continuano ad applicarsi i premi speciali unitari.

Le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Nulla varia con riguardo agli altri aspetti relativi alla tutela assicurativa.

Il Direttore generale  
f.to Andrea Tardiola

## **Allegati: 3**

---

<sup>16</sup> Con la circolare Inail 9 settembre 2021, n. 24 sono riepilogati termini e modalità dell'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.



*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*Al Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante *“Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”* e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, gli articoli 39, comma 2, 40, commi 1 e 3, 41, comma 1, e 42;

**VISTA** la legge 13 marzo 1958, n. 250, recante *“Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne”* e, in particolare, gli articoli 1, 2, 9, comma 1, lettera c) e 10;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni recante *“Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza”*;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367, recante *“Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”*;

**VISTO** il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante *“Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”* e, in particolare gli articoli 1, 2 e 3;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita 2014)”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 128;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019- 2021”* e, in particolare, l'articolo 1, commi 1121 e 1122, che ha regolato gli effetti sulla finanza pubblica della revisione dei premi INAIL, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, assicurando le relative coperture finanziarie;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 15 luglio 1987 recante *“Premi speciali unitari per l'assicurazione di facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili”*;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 15 luglio 1987 recante *“Premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne”*;





*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*Al Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 15 luglio 1987 recante "*Premi speciali unitari per l'assicurazione delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive*";

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 15 luglio 1987 recante "*Premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte prima dell'espatrio*";

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 dicembre 2014 con cui è stata approvata la determinazione del Presidente dell'INAIL 17 novembre 2014 n. 351 che stabilisce il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi dell'articolo 42 del decreto del Presidente della repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali,

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2016 concernente l'ammontare del premio speciale unitario e le modalità di applicazione per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019, con il quale sono state approvate le nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "*Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività*" e relative modalità di applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 gennaio 2020 di approvazione della determina del Presidente dell'INAIL 3 gennaio 2020 n. 3, che ha stabilito il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei PUC;





*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*Al Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019, con il quale il Sig. Franco Bettoni è stato nominato Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2019, con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell'INAIL;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2020, con il quale è stato nominato il vice-presidente dell'INAIL;

**VISTA** la relazione del Direttore generale dell'INAIL del 21 luglio 2022 recante "*Revisione dei premi speciali unitari per l'assicurazione di facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi, candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte, allievi dei corsi leFP, soggetti impegnati in attività di volontariato, percettori di Rdc coinvolti in PUC*", nonché le note tecniche della Consulenza Statistico Attuariale dell'INAIL ivi allegate;

**VISTA** la deliberazione n. 157 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 26 luglio 2022, avente il medesimo oggetto, con cui l'Istituto ha ravvisato la necessità di procedere all'applicazione, dal 1° gennaio 2023, del regime assicurativo ordinario ai lavoratori assicurati con le citate polizze speciali;

**VISTO** il parere del Ministero dell'economia e delle finanze - RGS – IGESPES, espresso con nota prot. n. 206315 del 1° agosto 2022, il quale, con riferimento alla sopra citata deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, ha comunicato di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare sull'ulteriore corso dei successivi adempimenti;

**CONSIDERATO** che, secondo quanto indicato dall'INAIL nella citata delibera, l'evoluzione del contesto economico e produttivo rende non più attuale l'applicazione dei premi speciali unitari per l'assicurazione di facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e addetti ai frantoi e che sussistono le condizioni per ritenere applicabile il regime assicurativo ordinario ai lavoratori assicurati con le citate polizze speciali e che permangono, invece, i presupposti per l'applicazione del premio speciale unitario per l'assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;

**CONSIDERATO** che si rende necessario aggiornare, altresì, il premio speciale unitario per l'assicurazione degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;





*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*Al Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**CONSIDERATO** che, come ritenuto dall'INAIL, per effetto della normativa sopravvenuta il premio speciale unitario per l'assicurazione dei candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte prima dell'espatrio e per le prove tecnico pratiche o di idoneità ai fini dell'iscrizione sul libretto individuale di lavoro della qualifica ottenuta al termine del periodo di apprendistato nonché ai fini dell'iscrizione alle liste di collocamento presso i competenti Uffici non è più attuale, essendo stata superata dalla legislazione successiva;

**CONSIDERATO** che l'INAIL ha ritenuto di confermare la misura del premio speciale unitario per l'assicurazione dei soggetti impegnati in attività di volontariato a fini di utilità sociale e in lavori di pubblica utilità a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124, in considerazione degli eventi lesivi finora registrati per la specifica polizza speciale e in assenza di un congruo periodo di osservazione in relazione al variare della platea degli assicurati, nonché la misura del premio speciale unitario per l'assicurazione dei percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC) in considerazione degli eventi lesivi finora registrati per la specifica polizza speciale e in assenza di un congruo periodo di osservazione

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

*(Applicazione del regime assicurativo ordinario)*

1. Dal 1° gennaio 2023 è assoggettata al regime assicurativo ordinario, con l'applicazione delle voci di tariffa corrispondenti alle lavorazioni esercitate previste nella tariffa ordinaria dipendenti, di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle seguenti categorie di lavoratori:

- facchini riuniti in cooperative addetti a lavori di carico e scarico di merci e materiali, compresi i lavori di facchinaggio nei porti e a bordo di navi;
- barrocciai, vetturini e ippotrasportatori soci di cooperative addetti a lavori di trasporto mediante trazione animale o someggio;
- pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, soci di cooperative di pesca che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa. Il premio ordinario è determinato assumendo la retribuzione convenzionale mensile calcolata sulla base di 25 giornate fisse al mese, rivalutata annualmente a norma dell'articolo 22, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160;
- persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive tutelate ai sensi del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.





*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*Al Ministro dell'Economia e delle Finanze*

2. Per i componenti del nucleo artigiano (titolare, familiari coadiuvanti, soci) che svolgono l'attività di frangitura delle olive con carattere di stagionalità l'assicurazione è attuata con il premio ordinario, determinato applicando alla retribuzione minima giornaliera valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti, assunta quale retribuzione convenzionale, moltiplicata per il numero delle giornate lavorate, il tasso della corrispondente voce della gestione tariffaria Artigianato.

3. Dal 1° gennaio 2023 il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa per proprio conto, senza essere associati in cooperative, è stabilito in 38,84 euro a persona, per mese o frazione di mese. Tale misura è rapportata al limite minimo di retribuzione giornaliera stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.

4. Dal 1° gennaio 2023 il premio speciale unitario per l'assicurazione degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni, istituito dall'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 e confermato dall'articolo 1 comma 110, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è fissato nella misura pari a 59,78 euro l'anno per ogni allievo. L'onere a carico del bilancio dello Stato per i maggiori rischi legati all'attività formativa svolta negli ambienti di lavoro è pari a 32,37 euro l'anno per ogni allievo, nel rigoroso rispetto del limite di spesa annuo di 5 milioni di euro.

5. Dal 1° gennaio 2023 è abolito il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei candidati all'emigrazione sottoposti a prove d'arte prima dell'espatrio.

## **Articolo 2**

*(Conferma della misura del premio speciale unitario)*

1. Dal 1° gennaio 2023 sono confermate le misure dei seguenti premi speciali unitari, fermo restando l'aggiornamento correlato al variare annuo della retribuzione minima giornaliera:

- assicurazione dei soggetti impegnati in attività di volontariato a fini di utilità sociale e in lavori di pubblica utilità con oneri assicurativi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124;





*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*Al Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 gennaio 2020.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) nella sezione "Pubblicità legale".

Roma, data di apposizione dell'ultima firma digitale

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  
*Andrea Orlando*

Il Ministro dell'economia e delle finanze  
*Daniele Franco*



Firmato digitalmente da  
ORLANDO ANDREA  
C = IT  
O = MINISTERO DEL LAVORO E  
DELLE POLITICHE SOCIALI



DANIELE FRANCO  
MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE  
06.09.2022 17:22:16  
GMT+01:00



[Grid for CODICE FISCALE DITTA]

COD. DITTA [Grid]

C.C. [Grid]

COD. P.A.T. [Grid]

C.C. [Grid]

DENUNCIA N° [Grid]

LAVORAZIONE N. [Grid]

**DENUNCIA DI VARIAZIONE ATTIVITA' - ASSICURAZIONE LAVORATORI DIPENDENTI E ASSIMILATI**

**NUOVA LAVORAZIONE**  SI

**VARIAZIONE DELL'ATTIVITA' GIA' CLASSIFICATA ALLA VOCE** [Grid]

DECORRENZA DELLA VARIAZIONE  
[Grid] / [Grid] / [Grid]

DECORRENZA DELLA VARIAZIONE  
[Grid] / [Grid] / [Grid]

**DESCRIZIONE NUOVA ATTIVITA'**

LAVORAZIONE PRINCIPALE

[Dotted area for description of main activity]

**RISCHIO SIL/ASB**

si  no

(In caso affermativo compilare Quadri O e O2)

PRODOTTI FINITI E/O SERVIZI REALIZZATI

[Dotted area for products/services]

LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E/O SUSSIDIARIE

[Dotted area for complementary activities]

IMPIANTI E ATTREZZATURE UTILIZZATE

[Dotted area for equipment]

MEZZI DI TRASPORTO UTILIZZATI

[Dotted area for transport means]

CICLO LAVORATIVO

[Dotted area for work cycle]

**FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA**  
[Signature box]

**RISERVATA INAIL**

VOCE DI TARIFFA [Grid]

CODICE ATECO [Grid]

DATA DI PRESENTAZIONE O SPEDIZIONE

[Grid] / [Grid] / [Grid]

FIRMA DEL FUNZIONARIO [Signature box]



Direzione Territoriale  
Palermo – Trapani  
Sede Provinciale Palermo Del Fante  
DIREZIONE

## VADEMECUM COMPILAZIONE DENUNCIA DI ISCRIZIONE

### **SETTORE INDUSTRIA E TERZIARIO**

### **SOCIETA' COOPERATIVE – SRL – SRLS - SNC - SAS:**

Il socio che presta attività lavorativa in due o più società deve essere assicurato e pagare il premio per ogni società, posto che ricorre l'obbligo assicurativo con il pagamento del premio calcolato sulle retribuzioni convenzionali.

### **QUADRO "A"**

in caso di **SOCIETA' COOPERATIVE, SRL, SRLS, SNC, SAS**, per le quali l'intermediario inoltra denuncia di iscrizione per assicurare personale dipendente neo assunto, compreso apprendisti, tirocinanti ecc., si rammenta che:

**la data inizio attività esposta in denuncia deve coincidere con la data di inizio attività risultante alla CCIAA**

ciò, in quanto nel periodo antecedente alla denuncia di iscrizione, in assenza di personale, l'attività è stata svolta necessariamente dal socio/i, in particolar modo riferita alle attività commerciali.

Per il/i socio/i delle **SNC** e per il/i socio/i accomandatari delle **SAS** inquadrato nel settore industria e terziario si precisa che:

- **l'obbligo assicurativo sussiste anche in presenza di personale dipendente**

Relativamente ai soci delle **SRL** si precisa che:

- **l'obbligo assicurativo sussiste per i soci qualora prestino attività lavorativa oltre che per i dipendenti ed il personale assimilato**

Sempre relativamente alle **SRL**, ma che svolgono **attività di impiantistica**, o attività che comportano l'acquisizione di requisiti, si verifica frequentemente che il/i socio/i non vengono assicurati, salvo poi richiedere l'iscrizione retroattiva per il riconoscimento dei requisiti di responsabile tecnico richiesti dalla CCIAA, che comporta il pagamento di premi omessi e sanzioni civili.

**QUADRO "B"** il **SETTORE** deve coincidere con quello dell'INPS  
il **SETTORE "ALTRI"** attiene esclusivamente gli enti pubblici territoriali e non, gli istituti finanziari, le compagnie assicurative se inquadrate in INPS con il codice statistico contributivo n. 8 e le associazioni ONLUS, pertanto va escluso per tutte le restanti aziende

### **QUADRO "C"**

Dovrà essere prestata la massima attenzione nella compilazione del **QUADRO "C"** :  
è necessario indicare la lavorazione principale della ditta e non l'attività risultante nell'oggetto sociale; va indicata la lavorazione realmente svolta, oggetto dell'instaurazione del rapporto assicurativo, i prodotti finiti, le lavorazioni complementari e gli impianti e attrezzature utilizzate.

Le descrizioni precise e dettagliate dei dati indicati nel **QUADRO "C"** consentiranno agli istruttori delle denunce di attribuire la giusta voce di rischio e scongiurare così, futuri probabili contenziosi sicuramente gravosi per entrambe le parti.

nel **QUADRO "C1"** dovranno essere esposte le **retribuzioni complessive dei dipendenti + socio/i**.

nel **QUADRO "P"** dovranno essere inseriti i **dati anagrafici del socio/i**

## **SETTORE ARTIGIANATO**

### **DITTE INDIVIDUALI ARTIGIANE o SOCIETA' ARTIGIANE:**

**la data di inizio attività esposta in denuncia deve coincidere con la data inizio attività risultante alla CCIAA**

La denuncia di iscrizione dovrà comprendere la compilazione dei **QUADRO "D"** e **QUADRO "D1"**.

Pertanto, si raccomanda di consultare il Registro Imprese prima di inoltrare le denunce di iscrizione relative a tutte le tipologie di società finora elencate.

**N.B.:**

**Inserire nella denuncia di iscrizione:**

- **numeri telefonici** aggiornati degli intermediari o numeri di telefoni cellulari
- **l'indirizzo PEC** della ditta che garantisce un recapito veloce ed efficace dei provvedimenti emessi dall'Istituto

Nel caso si volessero fornire informazioni non richieste nei riquadri della modulistica si invita a utilizzare il campo **"NOTE"** a chiarire aspetti non compresi nella denuncia di iscrizione o variazione



## GUIDA APPLICATIVA

# Contributi Giornalisti Periodo Transitorio

Versione 1.1

## INDICE DEL DOCUMENTO

<b>Revisioni.....</b>	<b>3</b>
<b>1     <b>Introduzione.....</b></b>	<b>4</b>
<b>2     <b>Accesso al Servizio.....</b></b>	<b>5</b>
<b>3     <b>Contributi Giornalisti Periodo Transitorio - Richiesta codice ditta per denunce mensili/Variazioni anagrafiche .....</b></b>	<b>6</b>
3.1    RICHIESTA CODICE DITTA PER DENUNCE MENSILI .....	6
3.2    VARIAZIONI ANAGRAFICHE .....	7
<b>4     <b>Contributi Giornalisti Periodo Transitorio - Denuncia Mensile Giornalisti.....</b></b>	<b>8</b>
4.1    NUOVA DENUNCIA MENSILE GIORNALISTI .....	9
4.1.1    Preparazione del file per la denuncia mensile giornalisti .....	10
4.1.2    Descrizione del tracciato record.....	10
4.1.3    Esempio di tracciato record per il mese di luglio 2022.....	11
4.1.4    Possibili errori riscontrabili in fase di invio .....	11
4.1.5    Possibile errore riscontrabile dopo l'invio.....	11
4.2    DENUNCE MENSILI GIORNALISTI INViate .....	12

## Revisioni

## 1 Introduzione

L'articolo 1, comma 103 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n.234 ha disposto il trasferimento all'Inps dal 1° luglio 2022 della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti del settore, vale a dire i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

Per il personale suddetto, il comma 109 della citata legge ha dettato specifiche disposizioni riguardanti l'assicurazione infortuni, prevedendo un periodo transitorio dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 durante il quale l'assicurazione infortuni è attribuita all'Inail, con applicazione, tuttavia, della normativa regolamentare dell'Inpgi in vigore al 30 giugno 2022.

Pertanto, per il periodo dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 ai fini contributivi continua ad applicarsi la normativa INPGI che all'articolo 40 del vigente contratto nazionale di lavoro giornalistico prevede per i lavoratori dipendenti un contributo mensile di 11,88 euro per ogni giornalista. Per i giornalisti con qualifica di collaboratori fissi o corrispondenti (articoli 2 e 12 del contratto), la cui retribuzione sia inferiore a quella di redattore, prevede un contributo mensile pari a 6,00 euro.

La scadenza del pagamento dei contributi obbligatori e il termine di presentazione della denuncia contributiva mensile sono fissati al giorno 16 del mese successivo al relativo periodo di paga, come previsto dalla normativa in vigore al 30 giugno 2022.

La denuncia mensile con l'elenco dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica deve essere trasmessa utilizzando l'apposito servizio online denominato Contributi giornalisti periodo transitorio > Denuncia mensile giornalisti disponibile sul portale [www.inail.it](http://www.inail.it).


Si riporta di seguito il manuale operativo per l'utilizzazione del servizio.

## 2 Accesso al Servizio

Gli utenti abilitati dopo aver effettuato l'accesso al Portale INAIL mediante le proprie credenziali SPID, CNS o CIE, dalla pagina *My Home* selezionano il servizio dal menù laterale **Contributi Giornalisti Periodo Transitorio**.

Nel menu a tendina sono disponibili i seguenti servizi (Figura 2.1):

- **Denuncia Mensile Giornalisti**: consente di inviare il file per la comunicazione delle polizze;
- **Richiesta codice ditta per denunce mensili/Variazioni anagrafiche**: consente di richiedere il codice ditta, il contro codice ditta e il PIN per una nuova ditta e di variare i dati anagrafici registrati per ditta già censita (per effettuare le variazioni anagrafiche è necessario l'inserimento del PIN).



**Figura 2.1 – Contributi Giornalisti Periodo Transitorio – Pagina iniziale**

### 3 Contributi Giornalisti Periodo Transitorio - Richiesta codice ditta per denunce mensili/Variazioni anagrafiche

Selezionando la funzionalità **Richiesta codice ditta per denunce mensili/Variazioni anagrafiche** è possibile: richiedere i codici per una ditta non censita (Figura 3.1.1) e/o variare l'anagrafica di una ditta già presente (Figura 3.2.1).

#### 3.1 RICHIESTA CODICE DITTA PER DENUNCE MENSILI

Per accedere alla funzionalità è necessario inserire il Codice Fiscale, la cui validità deve essere verificata utilizzando l'apposito tasto **VERIFICA**. Se il Codice Fiscale è valido ma la ditta non è presente a sistema, si può procedere con la richiesta del codice ditta, compilando i campi proposti dal sistema.

Al termine delle operazioni di iscrizione, il sistema invia alla ditta, tramite PEC, i dati necessari per la successiva trasmissione delle denunce mensili dei soggetti assicurati (cfr. § 4.1.2 Descrizione del tracciato record) e per la compilazione del relativo modello F24 per effettuare il pagamento dei contributi, ovvero:

- Codice ditta;
- Contro Codice ditta
- PIN dispositivo

Richiesta codice ditta per denunce mensili/Variazioni anagrafiche

CONTRIBUTI GIORNALISTI PERIODO TRANSITORIO

Dati della denuncia

SEZIONE PER L'INSERIMENTO DEI DATI

Codice fiscale  **VERIFICA**

Ragione sociale/Denominazione

INDIRIZZO SEDE LEGALE

Nazione  Provincia

Comune  Cap

Via, Piazza, ...  Indirizzo  N.ro Civico

VIA

Numero telefono  Email  PEC

INFORMATIVA

**Il/La sottoscritto/a Rossi Vasco dichiara sotto la propria responsabilità:**

- di essere il legale rappresentante/titolare dell'azienda e/o il soggetto assicurante o un suo dipendente; oppure
- di essere un intermediario legittimato a svolgere adempimenti in materia di lavoro nei confronti dell'Inail o suo delegato e di avere ricevuto mandato dal datore di lavoro;

Si impegna, inoltre, a conservare copia della ricevuta e a presentarla su richiesta all'Inail.

Per eventuali chiarimenti indico il seguente recapito:

Cognome  Nome

Email

Confermo sotto la mia responsabilità quanto sopra dichiarato

Il sistema, dopo aver eseguito i controlli previsti, invierà una ricevuta dell'avvenuta comunicazione all'indirizzo di posta elettronica sopra specificato. Il messaggio conterrà, in allegato, i moduli delle dichiarazioni salariali accettati correttamente. Questa operazione richiederà al massimo 24 ore.

**CANCELLA** **INVIA**

Figura 3.1.1 – Richiesta codice ditta per denunce mensili

### 3.2 VARIAZIONI ANAGRAFICHE

Anche per accedere a questa funzionalità è necessario inserire il Codice Fiscale, la cui validità deve essere verificata utilizzando l'apposito tasto VERIFICA.

Se il Codice Fiscale è valido e la ditta è già presente, viene restituito un messaggio con i codici già attribuiti.

Per modificare i dati registrati è necessario inserire il PIN fornito in fase di iscrizione.

Dopo aver verificato la correttezza dei dati modificati, è necessario selezionare il tasto INVIA a fondo pagina per confermare e salvare i dati digitati.

A conferma delle modifiche effettuate viene inviata una e-mail all'indirizzo registrato.

Richiesta codice ditta per denunce mensili/Variazioni anagrafiche

CONTRIBUTI GIORNALISTI PERIODO TRANSITORIO

#### Dati della denuncia

✓ Per il codice fiscale inserito sono stati già assegnati il codice ditta [redacted] e il contro codice ditta [redacted] con sede competente [redacted] per effettuare le denunce mensili dei giornalisti dipendenti

**SEZIONE PER LA MODIFICA DEI DATI**

Codice fiscale [redacted] PIN [redacted] **VERIFICA**

Ragione sociale/Denominazione [redacted]

**INDIRIZZO SEDE LEGALE**

Nazione: ITALIA Provincia: [redacted]

Comune: [redacted] Cap: [redacted]

Via, Piazza, ...: VIA Indirizzo: [redacted] N.ro Civico: [redacted]

Numero telefono: [redacted] Email: [redacted] PEC: [redacted]

**INFORMATIVA**

**Il/La sottoscritto/a Rossi Vasco dichiara sotto la propria responsabilità:**

- di essere il legale rappresentante/titolare dell'azienda e/o il soggetto assicurante o un suo dipendente; oppure
- di essere un intermediario legittimato a svolgere adempimenti in materia di lavoro nei confronti dell'Inail o suo delegato e di avere ricevuto mandato dal datore di lavoro;

Si impegna, inoltre, a conservare copia della ricevuta e a presentarla su richiesta all'Inail.

Per eventuali chiarimenti indico il seguente recapito:

Cognome: [redacted] Nome: [redacted]

Email: [redacted]

Confermo sotto la mia responsabilità quanto sopra dichiarato

Il sistema, dopo aver eseguito i controlli previsti, invierà una ricevuta dell'avvenuta comunicazione all'indirizzo di posta elettronica sopra specificato. Il messaggio conterrà, in allegato, i moduli delle dichiarazioni salariali accettati correttamente. Questa operazione richiederà al massimo 24 ore.

**CANCELLA** **INVIA**

Figura 3.2.1 – Variazioni anagrafiche

## 4 Contributi Giornalisti Periodo Transitorio - Denuncia Mensile Giornalisti

Selezionando la funzionalità **Denuncia mensile giornalisti** è possibile inviare una nuova denuncia mensile e/o consultare le denunce inviate selezionando il relativo servizio dal menù laterale) (Figura 4.1):

- **Nuova Denuncia mensile giornalisti:** Consente l'invio del file contenente la denuncia contributiva mensile.
- **Denunce mensili giornalisti inviate:** Consente di accedere all'elenco di tutte le denunce contributive mensili trasmesse all'Inail.



Nuova Denuncia Mensile Giornalisti  
Denunce Mensili Giornalisti Inviolate

**Figura 4.1 – Denuncia Mensile Giornalisti**

## 4.1 NUOVA DENUNCIA MENSILE GIORNALISTI

Il servizio **Nuova denuncia mensile giornalisti** consente l'invio del file contenente la denuncia contributiva mensile. Per effettuare l'invio è necessario inserire il codice fiscale dell'azienda/datore di lavoro (campo Codice fiscale azienda/datore di lavoro) e il PIN (campo PIN) comunicato dall'Inail unitamente al codice ditta.

Selezionando il pulsante **Cerca** vengono compilati automaticamente i campi Ragione sociale/denominazione, Indirizzo, Città e CAP.

Per effettuare l'invio del file contenente le denunce contributive mensili è necessario selezionare il pulsante **Scegli il file** e seguire le istruzioni.

The screenshot shows the 'Nuova Denuncia Mensile Giornalisti' page on the INAIL website. The page is titled 'CONTRIBUTI GIORNALISTI PERIODO TRANSITORIO' and 'Nuova Denuncia Mensile Giornalisti'. It features a sidebar with navigation links: 'Nuova Denuncia Mensile Giornalisti' and 'Denunce Mensili Giornalisti Inviato'. The main content area is divided into sections: 'INVIO FILE', 'INFORMATIVA', and a confirmation section. In the 'INVIO FILE' section, there are input fields for 'Codice Fiscale Azienda/Datore di Lavoro' and 'PIN', followed by a 'CERCA' button. Below these are input fields for 'Ragione sociale/Denominazione' and 'Indirizzo'. The 'Nome del file' section includes a file upload field labeled 'Carica file' and a 'SCEGLI IL FILE' button. The 'INFORMATIVA' section contains a declaration statement: 'Il/La sottoscritto/a Rossi Vasco dichiara sotto la propria responsabilità:' followed by a bulleted list of conditions. Below this, there is a commitment statement: 'Si impegna, inoltre, a conservare copia della ricevuta e a presentarla su richiesta all'Inail.' and a note: 'Per eventuali chiarimenti indico il seguente recapito:'. This is followed by input fields for 'Cognome', 'Nome', and 'Email'. A checkbox is present for 'Confermo sotto la mia responsabilità quanto sopra dichiarato'. At the bottom, there is a note: 'Il sistema, dopo aver eseguito i controlli previsti, invierà una ricevuta dell'avvenuta comunicazione all'indirizzo di posta elettronica sopra specificato.' and two buttons: 'CANCELLA' and 'INVIA'.

Figura 4.1.1 – Denuncia Mensile Giornalisti

#### 4.1.1 Preparazione del file per la denuncia mensile giornalisti

Per la corretta preparazione del file da inviare tramite il servizio online **Nuova Denuncia mensile giornalisti** è indispensabile attenersi alle seguenti istruzioni.

Ogni file:

1. deve contenere i dati relativi ad un solo mese;
2. deve essere un file di testo salvato in formato TXT e denominato *giornalisti.txt*;
3. deve essere compresso in formato ZIP. La denominazione del file in formato ZIP non rileva ai fini dell'invio, diversamente da quella del file TXT che viene accettato solo se denominato *giornalisti.txt*;
4. ogni riga (record) deve indicare i dati di un singolo giornalista.

#### 4.1.2 Descrizione del tracciato record


Rif.	Dato da inserire (Denominazione)	Lunghezza massima consentita	Tipo	Note
1	Codice Fiscale del lavoratore	16	C	
2	Separatore	1	C	Valorizzato con " "
3	Anno - Mese di riferimento es:202207	6	N	
4	Separatore	1	C	Valorizzato con " "
5	Nome del lavoratore	150	C	
6	Separatore	1	C	Valorizzato con " "
7	Cognome del lavoratore	150	C	
8	Separatore	1	C	Valorizzato con " "
9	Indicatore di retribuzione inferiore a quella di redattore	1	C	valorizzare con "S" se retribuzione inferiore a quella di redattore , altrimenti "N"
10	Separatore	1	C	Valorizzato con " "
11	Matricola INPS	20	C	

**Figura 4.1.2.1 – Specifiche tecniche del tracciato del record**

- Rif. 1: **Codice fiscale del giornalista**. La lunghezza è di 16 caratteri alfanumerici che corrispondono alla lunghezza dell'espressione alfanumerica di cui si compone il codice fiscale delle persone fisiche.
- Rif. 2: **Separatore**. La lunghezza massima è uno. Questo campo deve essere valorizzato con la barra verticale | (pipe).
- Rif. 3: **Anno-Mese di riferimento**. La lunghezza è di 6 caratteri numerici, di cui le prime quattro cifre sono composte dall'anno e le ultime due dal mese. Ad esempio, luglio 2022 corrisponde a 2022 (anno) 07 (mese), quindi 202207. Questo campo indica l'anno e il mese per il quale si sta inviando la denuncia contributiva mensile. All'interno dello stesso file tutti i record devono avere lo stesso Anno-Mese. Non è infatti possibile inviare la denuncia contributiva mensile per più mesi con un unico file.
- Rif.4: **Separatore**. Vedi rif.2.
- Rif.5: **Nome del giornalista**. Il campo può contenere fino ad un massimo di 150 caratteri.
- Rif.6: **Separatore**. Vedi rif.2.
- Rif. 7: **Cognome del giornalista**. Il campo può contenere fino ad un massimo di 150 caratteri.
- Rif.8: **Separatore**. Vedi rif.2.
- Rif. 9: **Indicatore di retribuzione inferiore a quella di redattore**. Il campo può essere valorizzato con S oppure con N. Indicando S si vuole comunicare che la retribuzione percepita dal giornalista con qualifica di collaboratore fisso o corrispondente è inferiore a quella di redattore. Diversamente occorre indicare N.
- Rif.10: **Separatore**. Vedi rif.2.

- Rif. 11: **Matricola Inps**. Indicare la matricola assegnata dall'Inps. Il campo può contenere fino a 20 caratteri alfanumerici.

#### 4.1.3 Esempio di tracciato record per il mese di luglio 2022



##### Figura 4.1.3.1 – Esempio di tracciato record in formato testo con estensione txt

Il primo record è relativo alla denuncia contributiva del mese di luglio 2022 di Mario Rossi con indicazione che Mario Rossi NON è un giornalista con qualifica di collaboratore fisso o un corrispondente con retribuzione inferiore a quella di redattore.

Il secondo record è relativo alla denuncia contributiva del mese di luglio 2022 di Luca Bianchi con indicazione che Luca Bianchi è un giornalista con qualifica di collaboratore fisso o un corrispondente la cui retribuzione è inferiore a quella di redattore.

Una volta salvato il file di testo in formato TXT deve essere compresso in formato ZIP.

#### 4.1.4 Possibili errori riscontrabili in fase di invio

Messaggio di errore	Soluzione
! File non conforme. Verificare i dati e ripetere il caricamento. Il campo Anno-Mese deve contenere 6 caratteri.	Per la corretta compilazione del campo Anno-Mese seguire le istruzioni riportate al paragrafo G. Descrizione del tracciato record – Rif.3
! File non conforme. Verificare i dati e ripetere il caricamento. Il file non è compatibile con il tracciato record in uso dall'INAIL.	Per la corretta compilazione del campo Anno-Mese seguire le istruzioni riportate al paragrafo G. Descrizione del tracciato record. (E' possibile che uno dei campi non sia compilato o non rispetti le regole di compilazione del tracciato).
! File non conforme. Verificare i dati e ripetere il caricamento. Il campo codice fiscale deve contenere 16 caratteri. Il codice fiscale xxxyyy00r41h000 è errato.	Verificare la correttezza formale del codice fiscale. I codici fiscali delle persone fisiche sono composti da: tre caratteri alfabetici per il cognome; tre caratteri alfabetici per il nome; due caratteri numerici per l'anno di nascita; un carattere alfabetico per il mese di nascita; due caratteri numerici per il giorno di nascita ed il sesso; quattro caratteri, di cui uno alfabetico e tre numerici per il comune italiano o per lo Stato estero di nascita. Il sedicesimo carattere, alfabetico, ha funzione di controllo.
! File non conforme. Verificare i dati e ripetere il caricamento. Ogni file deve contenere i dati relativi ad un solo mese.	Per la corretta compilazione del campo Anno-Mese seguire le istruzioni riportate al paragrafo G. Descrizione del tracciato record. (E' possibile che uno dei campi non sia compilato o non rispetti le regole di compilazione del tracciato).

#### 4.1.5 Possibile errore riscontrabile dopo l'invio

*Il codice fiscale di uno o più giornalisti non è stato validato da Anagrafe Tributaria.*

Se nell'allegato alla mail ricevuta a seguito dell'invio della denuncia contributiva mensile è stata segnalata la presenza di uno o più codici fiscali non validati da Anagrafe Tributaria è necessario comunicare all'Inail il codice fiscale corretto.

La comunicazione deve essere effettuata utilizzando il servizio **"Inail risponde"** (Accesso con credenziali), disponibile nell'area "Supporto" del portale [www.inail.it](http://www.inail.it).

Per consentire una più rapida gestione della comunicazione contenente il codice fiscale valido è necessario indicare i seguenti dati:

Categoria: Gestione del rapporto Assicurativo

Sottocategoria: Assistenza servizi online

Oggetto: Contributi Giornalisti

## 4.2 DENUNCE MENSILI GIORNALISTI INVIATE

Il servizio **Denunce mensili inviate** consente di accedere all'elenco di tutte le denunce contributive mensili trasmesse all'Inail.

Per consultare l'elenco delle denunce contributive inviate occorre inserire l'anno per il quale si vuole effettuare la ricerca (campo **Anno**) e il codice ditta (campo **Codice ditta**) assegnato all'azienda/datore di lavoro dall'Inail e selezionare il pulsante **Cerca** (Figura 4.2.1).

Vengono visualizzate tutte le denunce contributive inviate ordinate per data e ora di invio (se l'invio è andato a buon fine compare una spunta verde altrimenti viene visualizzata una X rossa). Selezionando il simbolo del download (freccia rivolta verso il basso) è possibile scaricare il dettaglio del file già ricevuto via mail a seguito dell'invio.

CONTRIBUTI GIORNALISTI PERIODO TRANSITORIO

Nuova Denuncia Mensile Giornalisti  
[Denunce Mensili Giornalisti Inviato](#)

### Lista Denunce Mensili Giornalisti Inviato

FILE TRASMESSI

Anno  Codice Ditta

CERCA

ELENCO INVII EFFETTUATI

Id Invio	Data Invio	Esito	Periodo Riferimento	Codice Ditta
27	10/01/2023 10:26:51	✓	luglio 2022	<input type="text"/>

**Figura 4.2.1 – Trasmissioni effettuate**

Nella lista sono visualizzate le seguenti informazioni:

- Id invio (identificativo univoco dell'invio effettuato)
- Data invio
- Esito
- Periodo di riferimento
- Codice Ditta

-  consente di scaricare il dettaglio del file già ricevuto via mail a seguito dell'invio.

## Contributi e denunce giornalisti dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023

Istruzioni ai datori di lavoro per la compilazione del modello F24, per l'accesso al servizio online *Denuncia mensile giornalisti* e per la preparazione del file e relativo tracciato record

### A. Pagamento dei contributi Inail – Modello F24, specifiche tecniche per la compilazione

Il pagamento dei contributi mensili per i giornalisti professionisti, i pubblicitisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica per il periodo transitorio 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2023 deve essere effettuato utilizzando esclusivamente il *Modello di pagamento unificato F24*, compilando la **SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI – INAIL** (vedi figura 1). **Non deve più essere utilizzato il modello F24 accise.**

The image shows a portion of the 'Modello di pagamento unificato F24' form. At the top left is the logo of 'Agenzia Entrate'. The title is 'MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO'. Below this, there are sections for 'CONTRIBUENTE' and 'DATI ANAGRAFICI'. The 'SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI' section is highlighted in light blue and contains a table for 'INAIL' with columns for 'codice sede', 'codice ditta', 'c.c.', 'numero di riferimento', 'causale', 'importi a debito versati', and 'importi a credito compensati'. At the bottom of this section, there is a 'TOTALE' row and a 'SALDO (I-L)' field.

Figura 1 Modello F24 Sezione Inail

Per la compilazione della sezione **ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI - INAIL** del modello F24 è necessario attenersi alle indicazioni riportate nella tabella 1:

Codice sede	deve essere indicato sempre 24600
Codice ditta	deve essere indicato il codice ditta assegnato dall'Inail per la gestione del periodo transitorio, comunicato a mezzo PEC o, in mancanza, mediante posta ordinaria inviata all'indirizzo della sede legale del soggetto assicurante
C.C.	deve essere indicato il contro codice assegnato dall'Inail e comunicato unitamente al codice ditta

Numero di riferimento	deve essere riportato il numero della richiesta di pagamento che individua il mese e l'anno del periodo di paga a cui la contribuzione si riferisce. Tale numero è composto da 6 cifre: 70 (gestione transitoria), seguite dalle ultime due cifre dell'anno e dal mese a cui la contribuzione si riferisce 70AAMM. Ad esempio, se la contribuzione che si intende pagare è quella relativa al periodo di paga luglio 2022 deve essere indicato 702207
Causale	indicare sempre P

Tabella 1 Istruzioni per la compilazione del modello F24

I soggetti assicuranti possono provvedere al pagamento della contribuzione mediante compensazione con i crediti vantati verso l'Erario e/o altri enti previdenziali che prevedano tale possibilità.

### B. Istruzioni per il versamento dei contributi relativi ai mesi da luglio 2022 a novembre 2022

Il versamento dei contributi riferiti ai periodi di paga da luglio 2022 a novembre 2022 deve essere effettuato entro il **16 dicembre 2022** unitamente alla presentazione con modalità telematica delle relative denunce mensili. Si considerano, comunque, nei termini i pagamenti e le denunce effettuate entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

Per il versamento devono essere compilate cinque righe della sezione ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI – INAIL del modello F24, uno per ogni mese di contribuzione dovuta (numero di riferimento 702207 per il contributo di luglio 2022, 702208 per il contributo di agosto 2022, 702209 per il contributo di settembre 2022, 702210 per il contributo di ottobre, 702211 per il contributo di novembre) (vedi figura 2).

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI										
	codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati			
INAIL	24600			702207	P					
	24600			702208	P					
	24600			702209	P					
	24600			702210	P					
	24600			702211	P					
				<b>TOTALE</b>	I		L			+/- SALDO (I-L)

Figura 2 Esempio di compilazione del modello F24 per il versamento dei contributi relativi ai mesi da luglio 2022 a novembre 2022 in scadenza il 16 dicembre 2022.

### C. Istruzioni per il versamento dei contributi relativi ai mesi da dicembre 2022 a dicembre 2023

La scadenza del pagamento dei contributi riferiti ai periodi di paga da dicembre 2022 a dicembre 2023 e la presentazione della relativa denuncia contributiva mensile è fissata al giorno **16 del mese successivo al relativo periodo di paga**.

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI										
	codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati			
INAIL	24600			702212	P					
				<b>TOTALE</b>	I		L			+/- SALDO (I-L)

Figura 3 Esempio di compilazione del modello F24 per il versamento dei contributi relativi ai mesi di dicembre 2022 in scadenza il 16 gennaio 2023.

Di seguito il riepilogo di tutte le scadenze con indicazione del numero di riferimento da indicare nell'F24:

<b>Mese di contribuzione</b>	<b>Numero di riferimento F24</b>	<b>Scadenza del pagamento e denuncia mensile</b>	<b>Note</b>
Luglio 2022	702207	16/12/2022	<i>Si considerano nei termini i pagamenti e le denunce effettuate entro il 31/12/2022.</i>
Agosto 2022	702208	16/12/2022	
Settembre 2022	702209	16/12/2022	
Ottobre 2022	702210	16/12/2022	
Novembre 2022	702211	16/12/2022	
Dicembre 2022	702212	16/01/2023	
Gennaio 2023	702301	16/02/2023	
Febbraio 2023	702302	16/03/2023	
Marzo 2023	702303	17/04/2023	<i>Scadenza del 16 aprile prorogata al primo giorno lavorativo successivo (art.18, comma 1, d.lgs. 241/1997).</i>
Aprile 2023	702304	16/05/2023	
Maggio 2023	702305	16/06/2023	
Giugno 2023	702306	17/07/2023	<i>Scadenza del 16 luglio prorogata al primo giorno lavorativo successivo (art.18, comma 1, d.lgs. 241/1997).</i>
Luglio 2023	702307	21/08/2023	<i>I versamenti che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, DL 16 del 2012 convertito dalla legge 248 del 2006). Scadenza del 20 agosto prorogata al primo giorno lavorativo successivo (art.18, comma 1, d.lgs. 241/1997).</i>
Agosto 2023	702307	17/09/2023	<i>Scadenza del 16 settembre prorogata al primo giorno lavorativo successivo (art.18, comma 1, d.lgs. 241/1997).</i>
Settembre 2023	702309	16/10/2023	
Ottobre 2023	702310	16/11/2023	
Novembre 2023	702311	18/12/2023	<i>Scadenza del 16 dicembre prorogata al primo giorno lavorativo successivo (art.18, comma 1, d.lgs. 241/1997).</i>
Dicembre 2023	702312	16/01/2024	

Tabella 2 Numero di riferimento da indicare nel modello F24 per mese di contribuzione (periodo di paga) e scadenza pagamento

## **D. Servizio online *Denuncia mensile giornalisti***

Nella sezione *Servizi online* del portale [www.inail.it](http://www.inail.it) è disponibile dal 6 dicembre 2022 il servizio telematico che consente di inviare le denunce contributive mensili per i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica denominato *Denuncia mensile giornalisti*.

## **E. Accesso al servizio online**

Per accedere al servizio *Denuncia mensile giornalisti* è necessario selezionare sul portale [www.inail.it](http://www.inail.it) > *Accedi ai servizi online* e inserire le proprie credenziali SPID o CNS.

Dopo aver effettuato l'accesso selezionare dal menù posto sulla sinistra *Contributi giornalisti periodo transitorio*, quindi *Denuncia mensile giornalisti*.

Il servizio si compone di due funzioni:

1. *Denunce mensili giornalisti inviate*. Consente di accedere all'elenco di tutte le denunce contributive mensili trasmesse all'Inail. Per consultare l'elenco delle denunce contributive inviate occorre inserire l'anno per il quale si vuole effettuare la ricerca (campo Anno) e il codice ditta (campo Codice ditta) assegnato all'azienda/datore di lavoro dall'Inail e selezionare il pulsante *Cerca*.

Vengono visualizzate tutte le denunce contributive inviate ordinate per data e ora di invio (se l'invio è andato a buon fine compare una spunta verde altrimenti viene visualizzata una X rossa). Selezionando il simbolo del *download* (freccia rivolta verso il basso) è possibile scaricare il dettaglio del file già ricevuto via mail a seguito dell'invio.

2. *Denuncia mensile giornalisti*. Consente l'invio del file contenente la denuncia contributiva mensile. Per effettuare l'invio è necessario inserire il codice fiscale dell'azienda/datore di lavoro (campo Codice fiscale azienda/datore di lavoro) e il PIN (campo PIN) comunicato dall'Inail unitamente al codice ditta.

Selezionando il pulsante *Cerca* vengono compilati automaticamente i campi Ragione sociale/denominazione, Indirizzo, Città e CAP.

Per effettuare l'invio del file contenente le denunce contributive mensili è necessario selezionare il pulsante *Scegli il file* e seguire le istruzioni.

## **F. Preparazione del file per la denuncia mensile giornalisti**

Per la corretta preparazione del file da inviare tramite il servizio online *Denuncia mensile giornalisti* è indispensabile attenersi alle seguenti istruzioni.

Ogni file:

1. deve contenere i dati relativi ad un solo mese;
2. deve essere un file di testo salvato in formato TXT e denominato *giornalisti.txt*;
3. deve essere compresso in formato ZIP. La denominazione del file in formato ZIP non rileva ai fini dell'invio, diversamente da quella del file TXT che viene accettato solo se denominato *giornalisti.txt*;
4. ogni riga (record) deve indicare i dati di un singolo giornalista, vedi *Tabella 3 Specifiche tecniche del tracciato del record*.

## G. Descrizione del tracciato record

Rif.	Dato da inserire (Denominazione)	Lunghezza massima consentita	Tipo	Note
1	Codice Fiscale del giornalista	16	C	
2	Separatore	1	C	Valorizzato con " "
3	Anno - Mese di riferimento es:202207	6	N	
4	Separatore	1	C	Valorizzato con " "
5	Nome del giornalista	150	C	
6	Separatore	1	C	Valorizzato con " "
7	Cognome del giornalista	150	C	
8	Separatore	1	C	Valorizzato con " "
9	Indicatore di retribuzione inferiore a quella di redattore	1	C	valorizzare con "S" se retribuzione inferiore a quella di redattore , altrimenti "N"
10	Separatore	1	C	Valorizzato con " "
11	Matricola INPS	20	C	

Tabella 3 Specifiche tecniche del tracciato del record

Rif. 1 *Codice fiscale del giornalista*. La lunghezza è di 16 caratteri alfanumerici che corrispondono alla lunghezza dell'espressione alfanumerica di cui si compone il codice fiscale delle persone fisiche.

Rif. 2 *Separatore*. La lunghezza massima è uno. Questo campo deve essere valorizzato con la barra verticale (pipe).

Rif. 3 *Anno-Mese di riferimento*. La lunghezza è di 6 caratteri numerici, di cui le prime quattro cifre sono composte dall'anno e le ultime due dal mese. Ad esempio luglio 2022 corrisponde a 2022 (anno) 07 (mese), quindi 202207. Questo campo indica l'anno e il mese per il quale si sta inviando la denuncia contributiva mensile. All'interno dello stesso file tutti i record devono avere lo stesso Anno-Mese. Non è infatti possibile inviare la denuncia contributiva mensile per più mesi con un unico file.

Rif.4 *Separatore*. Vedi rif.2.

Rif.5 *Nome del giornalista*. Il campo può contenere fino ad un massimo di 150 caratteri.

Rif.6 *Separatore*. Vedi rif.2.

Rif. 7 *Cognome del giornalista*. Il campo può contenere fino ad un massimo di 150 caratteri.

Rif.8 *Separatore*. Vedi rif.2.

Rif. 9 *Indicatore di retribuzione inferiore a quella di redattore*. Il campo può essere valorizzato con S oppure con N. Indicando S si vuole comunicare che la retribuzione percepita dal giornalista con qualifica di collaboratore fisso o corrispondente è inferiore a quella di redattore. Diversamente occorre indicare N.

Rif.10 *Separatore*. Vedi rif.2.

Rif. 11 *Matricola Inps*. Indicare la matricola assegnata dall'Inps. Il campo può contenere fino a 20 caratteri alfanumerici.

## H. Esempio di tracciato record per il mese di luglio 2022



Figura 4 Esempio di tracciato record in formato testo con estensione txt

Il primo record è relativo alla denuncia contributiva del mese di luglio 2022 di Mario Rossi con indicazione che Mario Rossi NON è un giornalista con qualifica di collaboratore fisso o un corrispondente con retribuzione inferiore a quella di redattore.

Il secondo record è relativo alla denuncia contributiva del mese di luglio 2022 di Luca Bianchi con indicazione che Luca Bianchi è un giornalista con qualifica di collaboratore fisso o un corrispondente la cui retribuzione è inferiore a quella di redattore.

Dopo la preparazione del file di testo salvato in formato TXT (figura 4) comprimere il file in formato ZIP (vedi figura 5)




Figura 5 Esempio di file compresso in formato ZIP

## I. Possibili errori riscontrabili in fase di invio

Messaggio di errore	Soluzione
! File non conforme. Verificare i dati e ripetere il caricamento. Il campo Anno-Mese deve contenere 6 caratteri.	Per la corretta compilazione del campo Anno-Mese seguire le istruzioni riportate al paragrafo G. Descrizione del tracciato record – Rif.3
! File non conforme. Verificare i dati e ripetere il caricamento. Il file non è compatibile con il tracciato record in uso dall'INAIL.	Per la corretta compilazione del campo Anno-Mese seguire le istruzioni riportate al paragrafo G. Descrizione del tracciato record. (E' possibile che uno dei campi non sia compilato o non rispetti le regole di compilazione del tracciato).
! File non conforme. Verificare i dati e ripetere il caricamento. Il campo codice fiscale deve contenere 16 caratteri.	Verificare la correttezza formale del codice fiscale. I codici fiscali delle persone fisiche sono composti da: tre caratteri alfabetici per il cognome; tre caratteri alfabetici per il nome; due caratteri numerici per l'anno di nascita;

Il codice fiscale xxxyyy00r41h000 è errato.	un carattere alfabetico per il mese di nascita; due caratteri numerici per il giorno di nascita ed il sesso; quattro caratteri, di cui uno alfabetico e tre numerici per il comune italiano o per lo Stato estero di nascita. Il sedicesimo carattere, alfabetico, ha funzione di controllo.
! File non conforme. Verificare i dati e ripetere il caricamento. Ogni file deve contenere i dati relativi ad un solo mese.	Per la corretta compilazione del campo Anno-Mese seguire le istruzioni riportate al paragrafo G. Descrizione del tracciato record. (E' possibile che uno dei campi non sia compilato o non rispetti le regole di compilazione del tracciato).

Tabella 4 Possibili errori e relative soluzioni

## J. Possibile errore riscontrabile dopo l'invio

*Il codice fiscale di uno o più giornalisti non è stato validato da Anagrafe Tributaria.*

Se nell'allegato alla mail ricevuta a seguito dell'invio della denuncia contributiva mensile è stata segnalata la presenza di uno o più codici fiscali non validati da Anagrafe Tributaria è necessario comunicare all'Inail il codice fiscale corretto.

La comunicazione deve essere effettuata utilizzando il servizio "Inail risponde" (Accesso con credenziali), disponibile nell'area "Supporto" del portale [www.inail.it](http://www.inail.it).

Per consentire una più rapida gestione della comunicazione contenente il codice fiscale valido è necessario indicare i seguenti dati:

**Categoria:** Gestione del rapporto Assicurativo

**Sottocategoria:** Assistenza servizi online

**Oggetto:** Contributi Giornalisti

## Variazioni al Piano dei conti

### Gestione 150 Assicurazione infortuni giornalisti art. 1 comma 109 L. 234/2021

#### (Voci contabili da utilizzare)

Codice voce	Voce
<b>E.1.02.01.03.001.14</b>	<b>Contributi datori di lavoro giornalisti art. 1 comma 109 L.234/2021</b>
E.3.02.03.02.001.01	Sanzioni civili
E.3.05.02.03.004.14	Recuperi e rimborsi di indennità assicurative, spese accessorie e rendite non dovute
E.3.05.02.04.002.01	Entrate per azioni di surroga da terzi per prestazioni agli assicurati - sorte capitale
E.3.05.02.04.002.03	Entrate per azioni di surroga da terzi per prestazioni agli assicurati - spese legali e giudiziali
E.9.01.99.99.999.28	Riaccrediti di indennità assicurative e spese accessorie (prestazioni riaccreditate da ripagare)
U.1.03.02.11.999.12	Compensi a membri esterni per la partecipazione a commissioni giudicatrici (collegio medico legale per controversie)
<b>U.1.03.02.18.999.14</b>	<b>Rimborso spese per accertamenti giornalisti</b>
U.1.03.02.18.999.02	Indennità, spese di viaggio e diarie ad infortunati e tecnopatici.
U.1.03.02.18.999.03	Rimborso spese di trasporto per infortunati e tecnopatici.
U.1.03.02.18.999.20	Altri acquisiti di servizi sanitari n.a.c.
U.1.03.02.99.002.01	Spese legali per controversie con infortunati e tecnopatici.
U.1.03.02.99.002.02	Oneri per perizie, collegi arbitrali e varie di accertamento.
U.1.03.02.99.002.03	Spese legali per controversie con datori di lavoro e terzi.
<b>U.1.04.02.02.006.15</b>	<b>Indennizzi assicurativi giornalisti</b>
U.7.01.99.99.999.29	Regolarizzazione dei riaccrediti di indennità assicurative e spese accessorie (pagamento prestazioni riaccreditate)